Conto corrente con la posta — Anno 79° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 20 aprile 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 15 novembre 1937-XVI, n. 2708.
Ordinamento politico, amministrativo e militare per l'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, che aggiorna le disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito, convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110, e le successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito ordinamento politico, amministrativo e militare per l'Africa Orientale Italiana, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana.

Art. 2.

Sono abrogati il R. decreto 22 settembre 1905, n. 507, sull'ordinamento amministrativo per l'Eritrea; il R. decreto 4 luglio 1910, n. 562, sull'ordinamento amministrativo per la Somalia italiana; il R. decreto 9 aprile 1914, n. 424, sulle attribuzioni dei segretari generali per l'Eritrea e la Somalia italiana; il decreto Luogotenenziale 19 maggio 1918, n. 776, concernente le tabelle organiche del Regio Corpo di truppe coloniali della Somalia italiana, e le successive modificazioni; il decreto Ministeriale 19 ottobre 1932-X, concernente le tabelle organiche del Regio Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea; il R. decreto 28 settembre 1933-XI, n. 1360, che conferisce al Governatore dell'Eritrea la facoltà di istituire tasse per i servizi municipali, ed ogni contraria disposizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, foglio 131. — MANCINI.

Ordinamento politico, amministrativo e militare per l'Africa Orientale Italiana.

CAPO I.

GOVERNO GENERALE.

Art. 1.

Gli uffici del Governo generale sono i seguenti:
Gabinetto del Governatore generale Vice Re;
Ufficio del Vice governatore generale;
Stato Maggiore;
Direzione superiore degli affari politici;
Direzione superiore degli affari civili;
Direzione superiore degli affari economici e finanziari;
Direzione superiore degli affari della colonizzazione e del lavoro;
Direzione superiore del personale e degli affari generali;
Ufficio stampa e propaganda;
Ragioneria superiore.

Presso il Governo generale è istituito un Ispettorato generale di polizia a capo del quale è posto un funzionario del Corpo della polizia coloniale di grado 5° o 6°.

L'Ispettorato generale riceve direttive dalla Direzione superiore degli affari politici e fa capo alle Direzioni superiori del Governo generale secondo la natura degli affari da espletare.

I servizi tecnici e speciali fanno capo, salvo per quanto riguarda la loro attività di carattere tecnico, alla competente Direzione superiore del Governo generale.

Art. 2.

L'autorità alla quale è affidata la reggenza del Governo generale assume la qualifica di « Reggente il Governo generale ».

La decorrenza dell'assunzione della reggenza del Governo generale, quando non sia fissata nel provvedimento del Ministro per l'Africa Italiana previsto nel secondo comma dell'art. 9 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, è stabilita con decreto del Governatore generale Vice Re e, in caso di sua assenza od impedimento, con decreto dello stesso Reggente il Governo generale.

Art. 3.

Nel caso che il Vice governatore generale non possa essere scelto fra i funzionari coloniali del ruolo di Governo di grado 2°, le sue funzioni possono essere affidate con decreto Reale, da emanare su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, ad un funzionario coloniale del ruolo di Governo di grado 3° o 4° che assume la qualifica di Vice governatore generale sostituto.

Art. 4.

In caso di assenza o di impedimento del Vice governatore generale le sue funzioni sono esercitate, per designazione del Governatore generale Vice Re, da un funzionario coloniale del ruolo di Governo di grado non superiore al 3° e non inferiore al 5°, in servizio nell'Africa Orientale Italiana; egli non assume la qualifica di sostituto e può firmare « per » il titolare o « per » il sostituto.

Art. 5.

Il Gabinetto del Governatore generale Vice Re è costituito dal capo di Gabinetto, da altri due funzionari coloniali del ruolo di Governo, uno dei quali non potrà avere grado superiore al 7°, da un funzionario del Corpo della polizia coloniale di grado non superiore al 7°, da due ufficiali delle Forze armate di grado non superiore al 7° e da altri impiegati dei ruoli coloniali il cui numero sarà determinato con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, emanato di concerto con quello per le finanze.

Il capo di Gabinetto è nominato dal Governatore generale Vice Re con suo decreto ed è scelto fra i funzionari coloniali del ruolo di Governo.

Art. 6.

La Segreteria particolare del Governatore generale Vice Re è costituita dal segretario particolare, scelto ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, convertito nella legge 22 novembre 1928-VII, n. 3450, da un funzionario coloniale del ruolo di Governo di grado non superiore all'8° e da due impiegati coloniali dei ruoli ausiliario o d'ordine di grado non superiore al 9°.

Art. 7.

All'Ufficio del Vice governatore generale possono essere addetti due funzionari coloniali del ruolo di Governo uno dei quali non potrà avere grado superiore all'8°, un funzionario del Corpo della polizia coloniale di grado non superiore all'8° e due impiegati coloniali dei ruoli ausiliario o d'ordine, di grado non superiore al 9°.

Art. 8.

Lo Stato Maggiore del Governo generale comprende:

il Capo di Stato Maggiore, generale di corpo d'armata del Regio esercito;

il Sottocapo di Stato Maggiore, generale di brigata del Regio esercito;

un Ispettorato di fanteria coloniale, retto da un generale di brigata del Regio esercito;

un Ispettorato di artiglieria, retto da un generale di brigata del Regio esercito;

un Ispettorato del genio, retto da un generale di brigata del Regio esercito;

un Ispettorato dei reparti di camicie nere d'Africa, retto da un console generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

una Direzione superiore dei servizi retta da un generale di brigata del Regio esercito, della quale fanno parte:

una Direzione di artiglieria, una Direzione del genio, una Direzione dei trasporti, una Direzione di sanità, una Direzione di commissariato, una Direzione di veterinaria, un Ispettorato di amministrazione, un Ispettorato per l'assistenza spirituale, un Ufficio superiore topocartografico.

Fanno inoltre parte dello Stato Maggiore gli organi allo scopo indicati dagli ordinamenti speciali.

Il numero degli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa e degli impiegati civili assegnati allo Stato Maggiore è determinato con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, emanato di concerto con il Ministro per le finanze e con gli altri Ministri interessati.

Art. 9.

Le Direzioni superiori di Governo attendono agli affari attribuiti alla competenza del Governo generale ed esplicano funzioni direttive e di coordinamento in relazione agli affari attribuiti alla competenza delle corrispondenti Direzioni di Governo.

L'Ufficio stampa e propaganda provvede ai servizi della stampa, delle radioaudizioni, della fotocinematografia e dei pubblici spettacoli.

La Ragioneria superiore, oltre alle attribuzioni stabilite dall'art. 44 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, esplica funzioni direttive e di coordinamento nei riguardi delle Ragionerie dei Governi.

Il Vice governatore generale ed i Direttori superiori di Governo devono visitare ogni anno i Governi dell'Africa Orientale Italiana secondo un turno stabilito dal Governatore generale Vice Re.

Art. 10.

Le Direzioni superiori del Governo generale sono divise in Sezioni omonime e con uguale competenza per materia di quelle delle Direzioni di Governo. Fa eccezione la Sezione degli studi per quanto concerne le attribuzioni deferite all'Ufficio stampa e propaganda.

A capo di ciascuna Sezione, ad eccezione di quella degli affari amministrativi militari, è posto un funzionario coloniale del ruolo di Governo di grado 7° od 8°, che assume la qualifica di capo sezione.

I capi sezione delle Direzioni superiori sono nominati con provvedimento del Vice governatore generale.

In caso di assenza o di impedimento del direttore superiore di Governo o del capo sezione, le loro funzioni sono esercitate, rispettivamente, dal funzionario del ruolo di Governo più elevato in grado o più anziano, in servizio nella Direzione o nella Sezione, di grado, rispettivamente, non inferiore al 7° o al 9° ovvero da altro direttore superiore o da altro capo sezione.

Art. 11.

Il Consiglio generale di Governo si riunisce, per determinazione del Governatore generale Vice Re, presso la sede del Governo generale o in altra località da lui stabilita.

Il segretario del Consiglio generale è nominato con decreto del Governatore generale Vice Re ed è scelto fra i funzionari coloniali del ruolo di Governo di grado non inferiore all'8°.

Il Governatore generale Vice Re stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio generale, che è comunicato dal segretario ai singoli componenti insieme all'avviso di convocazione.

Art. 12.

Ogni affare sottoposto all'esame del Consiglio generale è portato a cognizione di questo dal relatore nominato dal Governatore generale Vice Re.

Per affari di particolare importanza il Governatore generale Vice Re può nominare una Commissione relatrice costituita da componenti del Consiglio.

Art. 13.

I verbali delle sedute del Consiglio generale vengono comunicati in copia, mensilmente, al Ministro per l'Africa Italiana.

Qualora il Governatore generale Vice Re non accolga il parere emesso dal Consiglio generale, informa il Ministro per l'Africa Italiana del provvedimento adottato.

Art. 14.

Con decreto del Governatore generale Vice Re è stabilito il regolamento interno del Consiglio generale.

Art. 15.

La Consulta per l'Africa Orientale Italiana si riunisce, per determinazione del Governatore generale Vice Re, presso la sede del Governo generale o in altra località da lui stabilita.

Il segretario della Consulta è nominato con decreto del Governatore generale Vice Re ed è scelto fra i funzionari coloniali del ruolo di Governo di grado non inferiore all'8°.

Il Governatore generale Vice Re stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze della Consulta, che è comunicato dal segretario ai singoli componenti insieme all'avviso di convocazione.

Art. 16.

I cittadini italiani componenti non di diritto della Consulta ed i capi e i notabili chiamati a far parte di essa per un biennio, con decreto del Governatore generale Vice Re, se per tre sedute consecutive non intervengono alle adunanze, senza giustificato motivo, decadono dalla carica e sono sostituiti.

Art. 17.

Con decreto del Governatore generale Vice Re è stabilito il regolamento interno della Consulta.

CAPO II.

GOVERNI.

Art. 18.

Gli Uffici di Governo sono i seguenti:

Ufficio del Segretario generale;
Comando delle truppe;
Direzione degli affari politici;
Direzione degli affari civili;
Direzione degli affari economici e finanziari;
Direzione degli affari della colonizzazione e del lavoro;
Direzione del personale e degli affari generali;
Ragioneria.

In ogni capoluogo di Governo è istituita una Questura a capo della quale è posto un funzionario del Corpo della polizia coloniale di grado 6° o 7°.

La Questura riceve direttive dalla Direzione degli affari politici e fa capo alle Direzioni di Governo secondo la natura degli affari da espletare.

I servizi tecnici e speciali, gli uffici esecutivi ed ogni altro servizio od ufficio pubblico esistenti nel territorio dipendono, secondo le rispettive competenze, da una delle Direzioni di Governo.

Gli organi giudiziari civili fanno capo, per gli affari amministrativi, alla competente Direzione di Governo e gli organi giudiziari militari al Comando delle truppe.

Art. 19.

L'autorità alla quale è affidata la reggenza del Governo assume la qualifica di « Reggente il Governo ».

La decorrenza dell'assunzione della reggenza del Governo, quando non sia fissata nel provvedimento del Governatore generale Vice Re previsto nel terzo comma dell'art. 15 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, è stabilita con decreto del Governatore e, in caso di sua assenza od impedimento, con decreto dello stesso Reggente il Governo.

Art. 20.

Le funzioni di Segretario generale possono essere affidate, con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, ad un funzionario coloniale del ruolo di Governo di grado 5°, che assume la qualifica di « Segretario generale sostituto ».

Art. 21.

Il direttore di Governo più elevato in grado o più anziano esercita le funzioni di Segretario generale in caso di assenza o di impedimento di questi, per quanto riguarda l'ordinaria amministrazione e nei limiti stabiliti dal titolare o dal sostituto; egli non assume la qualifica di sostituto e può firmare « per » il titolare o « per » il sostituto.

Art. 22.

Il Comando delle truppe di ciascun Governo è retto da un generale di divisione del Regio esercito.

Qualora il Governatore rivesta anche grado di ufficiale generale di una delle Forze armate, possono, con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, essergli attribuite le funzioni di comandante delle truppe; in tal caso ha alla sua diretta dipendenza un generale di divisione o di brigata del Regio esercito con la qualifica di « generale addetto al Comando delle truppe » nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per la guerra.

Il comandante delle truppe provvede, secondo le direttive del Governatore generale Vice Re e sotto l'alta vigilanza del Governatore, all'organizzazione, all'addestramento, alla disciplina, all'impiego ed all'amministrazione delle forze militari dipendenti.

Art. 23.

La Segreteria particolare del Governatore è costituita dal segretario particolare, scelto ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, convertito nella legge 22 novembre 1928-VII, n. 3450, da un funzionario coloniale del ruolo di Governo, da un funzionario del Corpo della polizia coloniale, entrambi di grado non superiore all'8° e da un impiegato coloniale del ruolo ausiliario o d'ordine di grado non superiore al 9°.

Art. 24.

All'Ufficio del Segretario generale possono essere addetti un funzionario coloniale del ruolo di Governo di grado non superiore all'8° e due impiegati coloniali dei ruoli ausiliario o d'ordine di grado non superiore al 9°.

Art. 25.

I decreti con i quali il Governatore generale Vice Re nomina i direttori di Governo sono emanati su proposta del Governatore. Le funzioni di direttore di Governo possono essere temporaneamente affidate, con decreto del Governatore, ad un funzionario coloniale del ruolo di Governo di grado 7° od 8° che assume la qualifica di « Reggente la Direzione ».

Le Direzioni di Governo sono divise in Sezioni.

A capo di ciascuna di esse, ad eccezione di quella degli affari amministrativi militari, è posto, con provvedimento del Governatore, un funzionario coloniale del ruolo di Governo di grado 7° od 8° che assume la qualifica di « capo sezione »; in caso di necessità può essere temporaneamente posto a capo di una Sezione un funzionario coloniale del ruolo di Governo di grado 9° o 10° che assume la qualifica di « reggente la Sezione ».

Il reggente la Direzione deve avere grado, ovvero, a parità di grado, anzianità superiori a quelli dei capi sezione dipendenti.

In caso di assenza o di impedimento del direttore di Governo o del capo sezione, le loro funzioni sono esercitate, rispettivamente, dal funzionario del ruolo di Governo più elevato in grado o più anziano, in servizio nella Direzione o nella Sezione, di grado, rispettivamente, non inferiore all'8° o al 10°, ovvero da altro direttore o da altro capo sezione.

In caso di assenza o di impedimento del direttore di Governo o del capo sezione il Governatore può disporre che gli affari della Direzione o della Sezione siano affidati, rispettivamente, al segretario generale e al direttore di Governo.

Art. 26.

I direttori di Governo sopraintendono ai servizi che rientrano nella loro competenza secondo la ripartizione delle materie stabilita negli articoli seguenti e rispondono del loro funzionamento al Segretario generale ed al Governatore.

Le materie indicate nell'ultimo alinea dell'art. 31, nel terzo alinea dell'art. 34, nel primo e nel secondo alinea dell'art. 35 e nel primo alinea dell'art. 40, sono trattate sentito il parere del segretario federale del Partito Nazionale Fascista.

Art. 27.

La Direzione degli affari politici è divisa in due Sezioni:

Sezione degli affari politici generali e Sezione degli affari politici interni.

Art. 28.

La Sezione degli affari politici generali provvede alle seguenti trattazioni:

Affari di carattere internazionale. Affari concernenti le frontiere ed i rapporti con i territori limitrofi.

Attività missionaria.

Affari relativi ai negoziati per trattati ed accordi politici, commerciali ed amministrativi. Affari relativi ad accordi di collaborazione economica con Stati, enti e privati stranieri. Affari relativi a società e ad enti costituiti con partecipazione di capitale straniero.

Affari relativi ai cittadini e ai sudditi dimoranti all'estero, agli stranieri dimoranti nell'Africa Orientale Italiana ed all'immigrazione straniera.

Rappresentanze estere.

Studio di movimenti politici e religiosi dei paesi africani ed asiatici.

Affari concernenti le istituzioni costituite all'estero per i sudditi.

Servizio delle informazioni politiche di carattere esterno.

Art. 29.

La Sezione degli affari politici interni provvede alle seguenti trattazioni:

Ordinamento politico. Circoscrizioni politico-amministrative. Politica interna.

Attività politica nazionale. Affari relativi alle organizzazioni politiche e giovanili del Partito.

Regime dei culti. Giurisdizioni musulmane e israelitiche e relativo personale.

Affari relativi alle popolazioni ed ai capi indigeni in generale. Affari relativi alle istituzioni ed al diritto consuetudinario. Questioni di massima relative ai provvedimenti comunque afferenti alle popolazioni indigene ed esame di ogni provvedimento di interesse politico ad esse relativo. Affari politici relativi al regime terriero ed agli ordinamenti fondiari.

Schedario dei capi e notabili. Titoli ed attribuzioni onorifiche per indigeni. Tributi delle popolazioni indigene. Cittadinanza e sudditanza. Servizio delle informazioni politiche di carattere interno.

Affari relativi alla nomina delle autorità di Governo.

Affari relativi alle attribuzioni del Governatore in materia giudiziaria.

Sicurezza pubblica.

Art. 30.

La Direzione degli affari civili è divisa in due Sezioni:

Sezione dell'organizzazione civile e Sezione degli affari giudiziari e delle amministrazioni municipali.

Art. 31.

La Sezione dell'organizzazione civile provvede alle seguenti trattazioni:

Sanità, igiene pubblica, assistenza e polizia sanitaria, servizi zooiatrici e disciplina delle professioni e delle arti sanitarie.

Ospedali, ambulatori e case di cura. Laboratori sanitari. Sanità marittima e di frontiera. Soccorsi sanitari.

Funzionamento dei servizi sanitari.

Opere pubbliche igieniche, marittime, idrauliche, stradali e ferroviarie.

Impianti idroelettrici e termoelettrici.

Piani regolatori. Edilizia ed urbanistica.

Servizio idrografico. Disciplina e tutela delle acque pubbliche.

Espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Scuole ed istituti scolastici. Insegnamento pubblico e privato. Borse di studio. Servizi archeologici e belle arti.

Beneficenza, assistenza ad enti relativi pubblici e privati. Assistenza ai reduci e alle famiglie dei combattenti e dei caduti.

Art. 32.

La Sezione degli affari giudiziari e delle amministrazioni municipali provvede alle seguenti trattazioni:

Affari relativi all'amministrazione della giustizia. Giurisdizioni ordinarie e speciali. Amnistie, indulti e grazie. Estradizioni. Istituti di prevenzione e di pena.

Foro erariale. Notariato. Disciplina delle professioni libere.

Amministrazioni municipali e servizi relativi. Stato civile e servizi demografici.

Leva militare. Disciplina di guerra. Mobilitazione civile.

Art. 33.

La Direzione degli affari economici e finanziari è divisa in quattro Sezioni:

Sezione degli affari economici, Sezione delle comunicazioni, Sezione degli affari finanziari civili e Sezione degli affari amministrativi militari.

Art. 34.

La Sezione degli affari economici provvede alle seguenti trattazioni:

Disciplina delle attività di colonizzazione a carattere industriale e commerciale. Istruttoria delle domande dirette allo svolgimento di attività industriali e commerciali. Schedario generale di tali attività.

Nulla osta per la concessione dei lasciapassare coloniali e del visto sui passaporti per estranei all'Amministrazione e norme relative.

Economia generale; enti e servizi connessi con il suo sviluppo. Direttive per gli studi e le ricerche concernenti l'avvaloramento economico. Preparazione dei piani generali di avvaloramento e controllo della loro attuazione. Coordinamento delle varie attività locali di avvaloramento autarchico con le esigenze economiche della metropoli.

Attività industriali. Artigianato. Miniere e prodotti minerari. Cave e saline.

Privative industriali. Marchi di fabbrica e di commercio. Proprietà intellettuale.

Scambi commerciali. Fiere e mercati. Enti ausiliari del commercio. Commercio carovaniero.

Commercio estero. Importazioni ed esportazioni. Bilancia commerciale e contingentamenti. Affari relativi all'applicazione dei trattati di commercio.

Regime e tariffe doganali.

Cambi e valute.

Sistema monetario.

Credito e banche (escluso il credito fondiario ed agrario). Risparmio.

Istituti di assicurazione.

Pesi e misure.

Approvvigionamenti e consumi.

Servizi turistici.

Art. 35.

La Sezione delle comunicazioni provvede alle seguenti trattazioni:

Direttive, programmi ed ordinamenti in materia di trasporti terrestri, marittimi ed aerei e di comunicazioni. Vie di comunicazione e trasporti. Coordinamento dei mezzi di trasporto. Affari comuni ai vari mezzi di trasporto e di comunicazione.

Disciplina degli autotrasporti e dei servizi automobilistici. Autolinee.

Affari concernenti l'esercizio di linee ferroviarie, funivie, teleferiche e servizi aerei.

Circoscrizioni marittime. Gente di mare. Ordinamento del lavoro portuale. Proprietà navale. Esame dei progetti di nuove costruzioni navali. Arredamenti portuali. Fari e fanali. Tasse di ancoraggio e diritti marittimi. Servizio di pilotaggio e di ormeggio. Comunicazioni marittime. Servizi marittimi sovvenzionati. Trasporti collettivi di personale e di materiale per conto dell'Amministrazione.

Servizi postali, telegrafici e telefonici. Servizi radiotelegrafici e radiotelefonici civili.

Art. 36.

La Sezione degli affari finanziari civili provvede alle seguenti trattazioni:

Ordinamenti finanziari. Preparazione degli elementi per il bilancio e per il conto consuntivo e vigilanza sulla gestione.

Determinazione, costituzione ed amministrazione del demanio e delle attività patrimoniali.

Ordinamenti tributari. Servizi delle entrate. Imposte e tasse. Regime tributario degli enti locali. Contenzioso tributario. Monopoli fiscali. Operazioni finanziarie del Governo e degli enti locali.

Servizi di tesoreria.

Polizia finanziaria. Servizi doganali. Regia guardia di finanza.

Art. 37.

La Sezione degli affari amministrativi militari provvede alle seguenti trattazioni:

Gestione degli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese militari.

Riscontro delle contabilità in contanti od in materia degli enti militari, anche per conto e con l'intesa della Ragioneria del rispettivo Governo.

Art. 38.

La Direzione degli affari della colonizzazione e del lavoro è divisa in due Sezioni:

Sezione della colonizzazione e Sezione del lavoro e dell'assistenza sociale.

Art. 39.

La Sezione della colonizzazione provvede alle seguenti trattazioni:

Regime delle terre. Ordinamento fondiario. Servizi fondiario e catastale.

Direttive, programmi ed ordinamenti in materia di agricoltura. Demanio delle terre destinate alla colonizzazione agraria. Enti ed imprese di colonizzazione e consorzi agrari.

Provvedimenti amministrativi concernenti concessioni di terre a scopo agricolo o pastorale, concessioni per l'utilizzazione di prodotti spontanei e concessioni di acque pubbliche a scopo irriguo.

Credito fondiario ed agrario.

Pesca. Caccia. Tutela della fauna e della flora.

Disciplina delle attività di colonizzazione agricola. Istruttoria delle domande dirette allo svolgimento di attività di colonizzazione agricola. Schedario generale delle attività di colonizzazione agricola.

Studi e programmi per l'avvaloramento agrario. Rapporti tra la colonizzazione agraria e l'economia agraria indigena. Usi e consuetudini agrarie degli indigeni. Studio dei contratti agrari.

Opere di bonifica e di trasformazione fondiaria ed agraria.

Ordinamento dei servizi tecnici dell'agricoltura. Coltivazioni. Servizi zootecnici. Prodotti spontanei di origine vegetale ed animale.

Meccanica agraria. Aziende agrarie dimostrative.

Servizio forestale. Impiego della Milizia forestale. Servizio fitopatologico. Servizio metereologico.

Servizi della ricerca agraria. Istituti agricoli. Osservatori di economia rurale. Servizi della sperimentazione agraria.

Art. 40.

La Sezione del lavoro e dell'assistenza sociale provvede alle seguenti trattazioni:

Ordinamento del lavoro e degli organi relativi. Disciplina e tutela delle categorie professionali. Disciplina dei rapporti di lavoro. Disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro.

Migrazioni di lavoratori. Assistenza e previdenza sociale; assicurazioni sociali ed istituti relativi. Questioni internazionali per la tutela del lavoro.

Ordinamento corporativo e degli organi relativi.

Cooperazione ed enti relativi.

Enti diretti all'elevamento morale, intellettuale e professionale dei lavoratori.

Art. 41.

La Direzione del personale e degli affari generali è divisa in tre Sezioni:

Sezione del personale, Sezione degli affari generali e Sezione degli studi.

Art. 42.

La Sezione del personale provvede alle seguenti trattazioni:

Amministrazione e disciplina del personale metropolitano civile, sia di ruolo che straordinario, del personale dei Corpi militari di altre amministrazioni (Regia guardia di finanza, Milizie speciali) per i quali gli ordinamenti non attribuiscano tale competenza ad altri organi, del personale militare eccezionalmente addetto ai servizi civili, fermo restando per quest'ultimo quanto è prescritto nell'art. 161 e quanto ha riguardo allo stato di militare.

Amministrazione e disciplina del personale indigeno, sia di ruolo che straordinario, civile e militare, addetto ai servizi civili ed ai Corpi armati dei servizi tecnici, salvo che per questi ultimi gli ordinamenti non attribuiscano tale competenza ad altri organi.

Art. 43.

La Sezione degli affari generali provvede alle seguenti trattazioni:

Ordinamento dei servizi generali degli uffici del Governo. Arredamento degli uffici e degli alloggi dell'Amministrazione.

Organizzazione e funzionamento degli archivi e del servizio di copia.

Servizi di economato e cassa.

Lasciapassare coloniali e visto sui passaporti per i dipendenti dell'Amministrazione.

Affari relativi alle funzioni dell'ufficiale rogante.

Gestione degli automezzi in uso ai servizi civili.

Esame degli schemi dei provvedimenti normativi predisposti dai vari servizi del Governo.

Coordinamento dell'attività normativa del Governo.

Pubblicazione delle leggi, dei decreti e dei regolamenti.

Pubblicazione del Bollettino e degli atti ufficiali del Governo.

Conservazione degli originali dei decreti governatoriali inseriti nella Raccolta.

Raccolta e pubblicazione degli ordinamenti coloniali.

Affari vari non attribuiti ad altri uffici.

Art. 44.

La Sezione degli studi provvede alle seguenti trattazioni:

Studi e monografie sul territorio coloniale. Raccolta di dati, notizie ed informazioni di carattere generale sul medesimo. Affari relativi ad esplorazioni, missioni e ricerche scientifiche. Pubblicazioni culturali di carattere coloniale.

Istituti ed associazioni di cultura coloniale. Affari relativi agli istituti culturali internazionali di carattere coloniale ed ai congressi scientifici e culturali.

Servizio delle traduzioni.

Servizio cartografico. Toponomastica. Raccolta cartografica.

Biblioteche e servizi bibliografici.

Archivio storico. Revisione del materiale di archivio per la raccolta di documenti di interesse storico.

Musei, esposizioni e mostre. Raccolta di cimeli coloniali. Raccolte fotografiche.

Servizi della stampa, delle radioaudizioni, della fotocinematografia e dei pubblici spettacoli.

Raccolta ed elaborazione di dati statistici.

Art. 45.

Per il funzionamento del Consiglio di Governo si applicano le norme stabilite dal presente ordinamento per il funzionamento del Consiglio generale, con le aggiunte e modificazioni che seguono, intendendosi sostituiti il Governo ed il Governatore al Governo generale ed al Governatore generale Vice Re.

Per delega del Governatore il Consiglio di Governo può essere presieduto dal Segretario generale.

Art. 46.

Ogni affare sottoposto all'esame del Consiglio di Governo è portato a cognizione di questo dal direttore di Governo competente con una relazione corredata di tutti gli atti e documenti necessari per l'esame.

Art. 47.

I verbali delle sedute del Consiglio di Governo vengono comunicati in copia, mensilmente, al Governatore generale Vice Re ed al Ministro per l'Africa Italiana.

Qualora il Governatore non accolga il parere emesso dal Consiglio, informa il Governatore generale Vice Re ed il Ministro per l'Africa Italiana del provvedimento adottato.

Art. 48.

I funzionari preposti a singoli servizi del Governo possono essere chiamati dal Governatore a partecipare al Consiglio, con voto consultivo, quando si discuta di affari che rientrino nella loro competenza.

Il Governatore generale Vice Re può chiamare a far parte del Consiglio di Governo, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 25 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, non più di quattro cittadini italiani scelti nelle categorie della produzione con criterio paritetico tra datori di lavoro e prestatori d'opera e non più di due sudditi dell'Africa Orientale Italiana che abbiano particolari benemerenze.

Essi durano in carica due anni e possono essere confermati.

Il loro intervento alle sedute del Consiglio è disposto, di volta in volta, dal Governatore per l'esame di provvedimenti od affari che abbiano riferimento con le materie menzionate nel penultimo comma dell'art. 24 del citato decreto-legge.

Art. 49.

Con decreto del Governatore è stabilito il regolamento interno del Consiglio di Governo.

CAPO III.

FORZE ARMATE.

Art. 50.

Le Forze militari terrestri dell'Africa Orientale Italiana comprendono:

— una divisione nazionale in Addis Abeba;

— sedici brigate coloniali, di cui tre in Eritrea, quattro nell'Amara, tre nell'Harar, quattro nei Galla e Sidama e due nella Somalia Italiana;

— truppe delle armi di fanteria, artiglieria e genio non inquadrate nella divisione nazionale e nelle brigate coloniali;

— servizi non assegnati alla divisione nazionale ed alle brigate coloniali.

Con separati provvedimenti sono determinati gli ordinamenti delle altre forze militari terrestri e quelli delle forze appartenenti alla Regia marina e alla Regia aeronautica stanziate nel territorio e nelle acque territoriali dell'Africa Orientale Italiana.

Art. 51.

La divisione nazionale è costituita da:

— un comando, retto da un generale di divisione del Regio esercito;

— due reggimenti di fanteria d'Africa, costituiti da un comando, una batteria d'accompagnamento, tre battaglioni e un deposito;

— un battaglione di mitraglieri d'Africa;

— un reggimento d'artiglieria d'Africa, costituito da un comando, due gruppi someggiati e un deposito;

— due compagnie del genio d'Africa;

— una sezione di sanità;

— una sezione di sussistenza.

Art. 52.

Le brigate coloniali sono costituite da:

— un comando, retto da un generale di brigata o da un colonnello del Regio esercito;

— reparti coloniali delle varie armi per un totale di:
cinquantotto battaglioni di fanteria coloniale;
cinque gruppi di squadroni di cavalleria coloniale;
sedici gruppi di artiglieria coloniale;
sedici compagnie miste del genio coloniale;
— servizi costituti da un reparto someggiato di sanità e da un nucleo di sussistenza, per brigata.

Art. 53.

Le truppe non inquadrate nella divisione nazionale e nelle brigate coloniali comprendono:

a) fanteria:

— un gruppo di quattro battaglioni di camicie nere d'Africa, in Addis Abeba;

— nove battaglioni mitraglieri camicie nere d'Africa (motorizzati) di cui uno in Eritrea, due nell'Amara, due nell'Harar, due nei Galla e Sidama e due nella Somalia Italiana;

— due battaglioni di fanteria coloniale, di cui uno in Addis Abeba ed uno nella Somalia Italiana;

b) cavalleria:

— un gruppo di squadroni di cavalleria coloniale in Addis Abeba;

c) artiglieria:

— quattro gruppi d'artiglieria d'Africa (motorizzati), di cui uno nell'Amara, uno nell'Harar, uno nei Galla e Sidama e uno nella Somalia Italiana;

— quattro gruppi d'artiglieria controaerei camicie nere d'Africa, di cui due in Addis Abeba, uno in Eritrea ed uno nell'Harar;

— un gruppo di otto batterie d'Africa da posizione, in Addis Abeba;

— sette compagnie cannonieri coloniali, di cui due in Eritrea, una nell'Amara, una nell'Harar, una nei Galla e Sidama e due nella Somalia Italiana;

d) genio:

— un reggimento genio speciale d'Africa, in Addis Abeba, costituito da un comando, due battaglioni, una compagnia ferrovieri ed un deposito.

Art. 54.

Le truppe indicate nell'articolo precedente, dislocate nel territorio del Governatorato di Addis Abeba, dipendono dal Comando della piazza di Addis Abeba, retto da un generale di brigata del Regio esercito.

Art. 55.

Le unità denominate « d'Africa » sono composte esclusivamente di nazionali; quelle denominate « coloniali » sono composte di indigeni inquadrati da nazionali.

Ogni battaglione coloniale (o reparto corrispondente) ha sede fissa; ivi è dislocato il rispettivo centro di mobilitazione, avente anche funzioni di deposito.

E' in facoltà del Governatore generale Vice Re di stabilire che i battaglioni coloniali, pur avendo sede fissa, possano reclutare il personale indigeno con criterio non territoriale.

Art. 56.

Presso ciascun Comando delle truppe e presso il Comando della piazza di Addis Abeba sono costituiti un deposito territoriale ed un deposito coloniale.

Art. 57.

Presso ciascun Comando delle truppe e presso il Comando della piazza di Addis Abeba sono costituiti:
— una sezione d'artiglieria con magazzini e laboratori;
— un ufficio lavori del genio con magazzini e laboratori;
— un ufficio di sanità con relativo magazzino;
— un ufficio di commissariato con magazzini;
— un ufficio di veterinaria;
— un tribunale militare.

Art. 58.

Per il servizio ospedaliero territoriale ciascun Comando delle truppe ed i Comandi della divisione nazionale e della piazza di Addis Abeba si valgono degli ospedali civili all'uopo appositamente attrezzati.

Art. 59.

I magazzini dei servizi di artiglieria, del genio, di commissariato, di sanità e veterinaria dislocati nella piazza di Addis Abeba sono attrezzati in modo da funzionare anche quali magazzini centrali di riserva, e da fornire alla divisione nazionale i mezzi indispensabili per costituire gli elementi necessari all'impiego della divisione fuori della sua sede ordinaria.

Art. 60.

Il servizio automobilistico comprende:

— un autoraggruppamento speciale di camicie nere d'Africa, in Addis Abeba, costituito da un comando, tre autogruppi, un deposito con magazzini ed officine;

— un autoreparto misto del Regio esercito, con officine, per ciascun Comando delle truppe.

Art. 61.

Per il servizio topocartografico è costituito un ufficio presso ciascun Comando delle truppe.

Gli uffici topocartografici dipendono dai rispettivi Governi. L'indirizzo, il programma e lo sviluppo dei lavori sono stabiliti dal Ministero dell'Africa Italiana. Le disposizioni per il funzionamento tecnico sono impartite agli uffici dall'Istituto geografico militare, il quale deve informarne il Ministero dell'Africa Italiana.

Art. 62.

Il Governatore generale Vice Re, in virtù delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, può disporre spostamenti temporanei di comandi, reparti e servizi da un Governo all'altro.

Art. 63.

L'organico complessivo del personale militare e civile delle forze militari terrestri dell'Africa Orientale Italiana appartenente al Regio esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri Reali il cui organico è determinato con separato provvedimento) e alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, limitatamente agli enti indicati nel presente ordinamento, è stabilito nell'annessa tabella (Allegato 1).

In tale organico è compreso il personale militare del Regio esercito e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, appartenente alle forze militari terrestri dell'Africa Orientale Italiana comandato presso il Ministero dell'Africa Italiana ed organi dipendenti, escluso quello previsto da speciali ordinamenti.

Art. 64.

La suddivisione in minori reparti ed elementi delle Forze militari terrestri dell'Africa Orientale Italiana indicate negli articoli 50 e seguenti è stabilita con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per la guerra e per le finanze, da registrarsi alla Corte dei conti.

Con uguale provvedimento saranno approvate le tabelle graduali-numeriche per la ripartizione del personale, fissato dalla tabella annessa al presente ordinamento, fra i comandi e gli elementi delle Forze militari terrestri dell'Africa Orientale Italiana e l'Amministrazione coloniale del Regno.

Art. 65.

I Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia Italiana sono disciolti e le loro bandiere sono assegnate, rispettivamente, al Comando delle truppe dell'Eritrea ed a quello della Somalia Italiana.

Alle Forze militari terrestri regolate dal presente ordinamento si applica, salvo che non sia stato o non venga espressamente disposto in modo diverso, il vigente ordinamento militare del Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea se dipendenti dal Governo generale e dai Governi dell'Eritrea e dell'Amara ed il vigente ordinamento militare del Regio corpo di truppe coloniali della Somalia Italiana se dipendenti dai Governi della Somalia Italiana, dell'Harar e dei Galla e Sidama.

Art. 66.

Le nomine alle cariche previste per le Forze armate coloniali sono effettuate con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro competente, oppure sentito il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, quando concernano ufficiali generali o colonnelli e ufficiali di grado corrispondente.

Capo IV.

CIRCOSCRIZIONI POLITICO-AMMINISTRATIVE.

Art. 67.

Le circoscrizioni politico-amministrative sono stabilite, tenendo conto della distribuzione delle popolazioni sul territorio, in modo da attribuire, per quanto è possibile, ad una stessa circoscrizione gruppi di popolazione omogenei per origine, per costituzione tradizionale, per comunanza di interessi e per conformità di esigenze economiche.

La denominazione, il capoluogo ed i limiti territoriali dei Commissariati di Governo sono stabiliti con decreto del Governatore generale Vice Re.

La denominazione, il capoluogo ed i limiti territoriali delle Residenze e delle Vice residenze sono stabiliti con decreto del Governatore.

I capoluoghi di Governo sono sede di Commissariato di Governo.

In ciascun Commissariato di Governo sono istituite una o più Residenze fra le quali è ripartito tutto il territorio del Commissariato. Nel primo caso il territorio della Residenza si identifica con quello del Commissariato.

Le sedi di Commissariato di Governo, comprese quelle dei Commissariati eccezionalmente costituiti da una sola Residenza, sono sede di Residenza.

Il territorio della Residenza può non essere diviso in Vice residenze o esserlo solamente in parte.

Il territorio nel quale è compreso il capoluogo della Residenza non può appartenere ad una Vice residenza.

Non possono essere costituite circoscrizioni politico-amministrative diverse per denominazioni o per compiti dai Commissariati di Governo, dalle Residenze e dalle Vice residenze.

Art. 68.

Il Commissario di Governo è la più alta autorità del Governo della circoscrizione, vi rappresenta il Governatore e vi esercita le attribuzioni proprie e quelle che gli vengono delegate dalle autorità superiori.

Il commissario dipende dal Governatore e da esso riceve istruzioni ed ordini relativi ai vari servizi.

I rapporti tra il commissario ed il Governatore si effettuano per il tramite delle Direzioni di Governo competenti e del Segretario generale.

Al commissario fa capo la vita politica, economica e sociale della circoscrizione. Egli coordina l'attività di tutti gli organi dell'amministrazione operanti nella circoscrizione.

Dal commissario dipendono tutti gli uffici, servizi e comandi civili della circoscrizione, salva per gli uffici tecnici la sopraintendenza dei rispettivi organi tecnici superiori istituiti presso il Governo per quanto concerne l'esecuzione tecnica dei compiti loro affidati.

Il commissario esprime il proprio parere sulla nomina dei residenti e vice residenti dipendenti.

Il commissario provvede all'amministrazione della circoscrizione per il tramite dei residenti, dei quali regola e controlla l'azione politica e amministrativa e per il tramite dei residenti regola e controlla quella dei vice residenti.

Provvede per la riscossione e per il versamento delle entrate, secondo le norme stabilite dagli ordinamenti speciali e vigila sulla riscossione e sul versamento delle entrate alla cui riscossione siano tenuti gli uffici competenti.

Forma il programma annuale delle spese per la circoscrizione, tenendo distinte le spese relative ai servizi generali del Commissariato da quelle di ciascuna delle dipendenti Residenze e ne cura l'esecuzione nei limiti della propria competenza e degli stanziamenti che per i servizi generali del Commissariato e per ciascuna Residenza sono autorizzati dal Governo.

Art. 69.

Il commissario di Governo è autorità politica e di pubblica sicurezza ed i servizi relativi si svolgono sotto la sua direzione e responsabilità.

Il commissario, oltre a disporre delle Forze armate di polizia di cui propone la ripartizione nel territorio, può richiedere il concorso delle altre Forze armate nei seguenti casi:

a) per tutelare e ristabilire l'ordine pubblico;

b) per difendere e soccorrere le popolazioni colpite o minacciate da qualsiasi grave pericolo o calamità;

c) per assicurare l'esecuzione, da parte delle popolazioni, di ordini dati dall'autorità politica.

In caso di urgenza la richiesta può essere fatta dal funzionario del Corpo della polizia coloniale preposto ai servizi di polizia della circoscrizione.

La richiesta deve essere diretta per iscritto al comandante di presidio ed indicare gli scopi e le modalità del servizio da compiere; dell'avvenuta richiesta il commissario deve immediatamente informare il Governo.

Il commissario può personalmente sopraintendere alle relative operazioni secondo le direttive politiche o di polizia

del Governo, ma il diretto comando delle forze incaricate di eseguire le operazioni stesse resta esclusivamente affidato ai rispettivi comandanti.

Art. 70.

Il residente è la più alta autorità del Governo della circoscrizione, vi rappresenta il Governatore e vi esercita, alla dipendenza del commissario di Governo, le attribuzioni proprie e quelle che gli vengono delegate dalle autorità superiori.

Il residente dipende dal commissario e da lui riceve istruzioni ed ordini relativi ai vari servizi.

Il residente provvede ad assicurare nella circoscrizione, in conformità alle generali direttive del Governo e del commissario, unità di indirizzo nello svolgimento dei diversi servizi pubblici coordinando l'azione di tutti gli uffici pubblici, vigilando sul loro andamento e sul relativo personale, ordinando le indagini che ritiene necessarie al riguardo.

Nei confronti degli uffici pubblici che svolgono le loro attività nel territorio di più Residenze e nei confronti delle Amministrazioni municipali, tali funzioni sono deferite al commissario.

Nel caso che le funzioni di commissario di Governo e di podestà siano esercitate dalla stessa persona, le funzioni indicate nel comma precedente sono esercitate, nei confronti delle Amministrazioni municipali, dal Segretario generale.

Dal residente dipendono tutti gli uffici, servizi e comandi civili della circoscrizione, salva per gli uffici tecnici la sopraintendenza dei rispettivi organi tecnici superiori istituiti presso il Governo o presso il Commissariato, per quanto concerne l'esecuzione tecnica dei compiti loro affidati.

Il residente provvede all'amministrazione della circoscrizione direttamente o per il tramite dei vice residenti, dei quali regola e controlla l'azione politica ed amministrativa.

Provvede per la riscossione e per il versamento delle entrate secondo le norme stabilite dagli ordinamenti speciali.

Propone al commissario il programma annuale delle spese per la circoscrizione e ne cura l'esecuzione nei limiti degli stanziamenti assegnati dal commissario secondo il programma approvato dal Governo.

Propone al commissario la nomina, la revoca o la sospensione dalle funzioni dei capi e notabili della circoscrizione.

Compila e tiene aggiornati l'elenco e le note biografiche dei capi e dei notabili della circoscrizione.

Studia e propone la ripartizione dei carichi tributari delle popolazioni indigene.

Cura gli affari relativi alle autorità religiose indigene e alle scuole indigene tradizionali.

Sopraintende ai mercati.

Cura la raccolta delle norme del diritto consuetudinario.

Art. 71.

Il residente è autorità politica e di pubblica sicurezza ed i servizi relativi si svolgono sotto la sua direzione e responsabilità.

Il residente, oltre a disporre delle Forze armate di polizia, di cui propone la ripartizione nel territorio, può richiedere, direttamente, per ragioni di urgenza, nei casi e con le modalità indicate nell'art. 69, il concorso delle altre Forze armate, informandone immediatamente il commissario.

Art. 72.

I commissari di Governo ed i residenti curano gli affari politici della circoscrizione, lo sviluppo delle condizioni sociali ed economiche della popolazione metropolitana e indigena, l'incremento delle risorse del suolo, l'avvaloramento della regione ed il funzionamento dei pubblici servizi e riferiscono rispettivamente al Governo ed al commissario su ogni avvenimento interessante la politica, l'economia, l'ordine e la sanità della regione.

Curano la pubblicazione e l'esecuzione delle leggi, degli ordinamenti e dei regolamenti.

Emanano bandi ed ordinanze nei limiti delle facoltà ad essi attribuite.

Adottano nei casi di necessità e d'urgenza i provvedimenti che ravvisino necessari nel pubblico interesse, anche se esorbitino dalle loro competenze, informandone l'autorità superiore.

Provvedono alla sicurezza pubblica ed alla sorveglianza dei confini politici compresi nei limiti della circoscrizione, impartendo le necessarie disposizioni ai dipendenti comandi della polizia coloniale.

Provvedono alla tutela della sanità pubblica della circoscrizione.

Vigilano sull'amministrazione dei beni demaniali.

Convocano singolarmente od in riunione collegiale, quando lo credano opportuno, i capi dei servizi che hanno sede nella circoscrizione per avere notizie sull'andamento generale dei servizi stessi e per impartire direttive in conformità alle istruzioni del Governo.

Art. 73.

I commissari di Governo ed i residenti conservano la rappresentanza del Governatore nelle funzioni alle quali non intervenga in forma ufficiale il Segretario generale, ovvero un direttore di Governo od altra autorità coloniale del ruolo di Governo, di grado superiore al loro, appositamente delegata.

Art. 74.

I commissari di ciascun Governo corrispondono fra di loro e con le autorità civili e militari ed i capi dei servizi della propria circoscrizione; per corrispondere con altri enti fanno capo al Governo.

I residenti corrispondono fra di loro nell'ambito del Commissariato di Governo e con le autorità civili e militari ed i capi dei servizi della propria circoscrizione; per corrispondere con altri enti fanno capo al commissario di Governo.

Con provvedimento governatoriale può essere data ai commissari di Governo ed ai residenti la facoltà di corrispondere con altri uffici e servizi.

Queste norme non si applicano quando essi esercitano le funzioni di giudici, di ufficiali di polizia giudiziaria o di ufficiali dello stato civile.

Art. 75.

Il vice residente è la più alta autorità del Governo della circoscrizione e vi esercita le attribuzioni proprie e quelle che gli vengono delegate dalle autorità superiori.

Il vice residente è autorità politica e di pubblica sicurezza ed i servizi relativi si svolgono sotto la sua direzione e responsabilità.

Art. 76.

In casi eccezionali, quando speciali ragioni lo richiedano, con decreto del Governatore possono essere affidate temporaneamente alla diretta amministrazione del Commissario di Governo una o più Residenze o Vice residenze dello stesso

Commissariato e a quella del residente una o più Vice residenze della stessa Residenza. L'amministrazione della Vice residenza può essere affidata al commissario solo nel caso che gli sia anche affidata quella della Residenza di cui fa parte.

Nelle stesse circostanze, e con le medesime modalità, può essere affidata ad un commissario la reggenza di un Commissariato limitrofo dello stesso Governo; ad un residente la reggenza di una Residenza limitrofa dello stesso Commissariato, e ad un vice residente la reggenza di una Vice residenza limitrofa della stessa Residenza.

I funzionari incaricati di amministrare più di una circoscrizione mantengono separata l'amministrazione di ciascun ufficio.

I funzionari predetti possono avere la titolarità di un solo ufficio e hanno la reggenza degli altri.

Art. 77.

Con decreto del Governatore è nominato, per ogni Commissariato di Governo, un vice commissario di Governo che coadiuva il commissario nelle sue funzioni.

Il vice commissario ha sede nel capoluogo del Commissariato ed è alla dipendenza del commissario del quale esercita le funzioni in caso di vacanza, assenza o impedimento.

Il vice commissario è, di regola, titolare della Residenza che ha sede nel capoluogo del Commissariato.

Art. 78.

Il commissario di Governo è scelto fra i funzionari coloniali del ruolo di Governo di grado 7° od 8°.

Per i Commissariati di Governo che hanno sede nel capoluogo del Governo o in altra località di particolare importanza il commissario può essere scelto anche fra i funzionari coloniali del ruolo di Governo di grado 6°.

In caso di necessità le funzioni di commissario di Governo possono essere temporaneamente affidate, con decreto del Governatore, ad un funzionario coloniale del ruolo di Governo di grado 9°, che assume la qualifica di « reggente il Commissariato di Governo ».

Il vice commissario di Governo è scelto fra i funzionari coloniali del ruolo di Governo di grado 9°.

Nei Commissariati nei quali il commissario ha il grado 6° il vice commissario può essere di grado 8°.

In caso di necessità le funzioni di vice commissario di Governo possono essere temporaneamente affidate, con decreto del Governatore, ad un funzionario coloniale del ruolo di Governo di grado 10° che assume la qualifica di vice commissario di Governo facente funzioni.

Il residente è scelto fra i funzionari coloniali del ruolo di Governo di grado 9° ed in via eccezionale fra quelli di grado 8°.

In caso di necessità le funzioni di residente possono essere temporaneamente affidate, con decreto del Governatore, ad un funzionario coloniale del ruolo di Governo di grado 10°, che assume la qualifica di « reggente la Residenza ».

Il vice residente è scelto fra i funzionari coloniali del ruolo di Governo di grado 10° o 11°.

Art. 79.

In caso di assenza o di impedimento del residente o del vice residente le loro funzioni, per quanto riguarda l'ordinaria amministrazione, nei limiti stabiliti dal titolare o dal reggente, sono esercitate dal funzionario del ruolo di Governo più elevato in grado o più anziano in servizio, rispettivamente, nella sede della Residenza o della Vice residenza. Egli non assume la qualifica di reggente e può firmare « per » il residente o « per » il vice residente o « per » il reggente.

Le stesse norme si osservano, in quanto applicabili, in caso di assenza o di impedimento del vice commissario di Governo.

Art. 80.

Il commissario di Governo od il reggente il Commissariato di Governo devono avere grado, ovvero, a parità di grado, anzianità superiori a quelli del vice commissario di Governo e dei capi delle circoscrizioni dipendenti.

Il vice commissario di Governo od il vice commissario di Governo facente funzioni devono avere grado, ovvero, a parità di grado, anzianità superiori a quelli dei capi delle circoscrizioni dipendenti.

Il residente od il reggente la Residenza devono avere grado, ovvero, a parità di grado, anzianità superiori a quelli dei capi delle vice residenze dipendenti.

Art. 81.

I direttori di Governo devono visitare ogni anno, secondo un turno stabilito dal Governatore, i Commissariati di Governo, le Residenze e le Vice residenze e riferire brevemente, per iscritto, sulle circoscrizioni visitate, al Segretario generale in merito agli affari che rientrano nella propria competenza.

Il Segretario generale deve visitare ogni anno tutte le circoscrizioni.

Il Governatore deve convocare presso di sè, a turno o collegialmente, i commissari di Governo almeno ogni sei mesi, presenti il Segretario generale ed i direttori di Governo, per chiedere notizie sulla situazione della rispettiva circoscrizione e per impartire istruzioni e direttive.

A tali riunioni, per iniziativa del Governatore o su proposta del commissario di Governo, possono essere chiamati a partecipare i residenti.

CAPO V.

POPOLAZIONI INDIGENE.

Art. 82.

L'organizzazione delle popolazioni con costituzione sociale a base territoriale in paesi od in unità corrispondenti e di queste in unità superiori, e l'organizzazione delle popolazioni con costituzione sociale a base gentilizia in gruppi unitari e di questi in unità superiori è stabilita, tenendo conto delle tradizioni e delle esigenze locali, con decreto del Governatore su proposta del commissario di Governo.

A ciascuna unità è preposto un capo.

Art. 83.

Gli abitanti dei centri urbani possono essere riuniti in gruppi, comunità, quartieri o villaggi, secondo l'origine etnica, la provenienza, la religione e secondo criteri topografici.

La ripartizione suddetta è stabilita con decreto del Governatore, su proposta del commissario di Governo.

A ciascun gruppo, comunità, quartiere o villaggio può essere preposto un capo.

Art. 84.

A ciascun mercato indigeno può essere preposto un capo mercato dipendente dal residente o, se stabilito nel territorio di una Vice residenza, dal vice residente.

Art. 85.

La qualifica dei capi è stabilita con decreto del Governatore, su proposta avanzata dal commissario di Governo, dopo aver sentito il residente.

Art. 86.

I capi dei gruppi unitari a base gentilizia e quelli dei paesi e delle unità corrispondenti, i capi delle ripartizioni dei centri urbani ed i capi mercato sono nominati con provvedimento del commissario di Governo, su proposta avanzata dal residente, dopo aver sentito il vice residente, se si tratti di capi stabiliti in una Vice residenza.

I capi delle unità superiori sono nominati con decreto del Governatore, su proposta avanzata dal commissario di Governo, dopo aver sentito il residente.

Ciascun capo può designare un suo sostituto la cui nomina è effettuata dalla stessa autorità di Governo che nomina il capo.

Nella scelta dei capi e dei loro sostituti deve essere tenuto conto della tradizione locale.

Con le stesse modalità i capi possono essere revocati o sospesi dalle funzioni.

In caso di urgenza la sospensione dalle funzioni di ogni capo può essere disposta sia dal residente che dal commissario di Governo i quali ne informano l'autorità superiore.

Art. 87.

Ai capi nominati con decreto del Governatore ed a quelli nominati con provvedimento del commissario può essere attribuito un assegno stabilito, rispettivamente, dal Governatore o dal commissario entro i limiti fissati dal Governatore.

L'assegno è pagabile mensilmente ed è graduato in rapporto alla estensione del territorio od alla entità del gruppo etnico e ad altre particolari condizioni; esso è suscettibile di aumento in rapporto alla anzianità di nomina del capo ed ai servizi dal medesimo resi all'Amministrazione.

I capi possono essere privati per motivi disciplinari, con provvedimento del Governatore, di tutto o di parte dell'assegno per un determinato periodo di tempo.

Il commissario di Governo può privarli, per gli stessi motivi, dell'assegno per un periodo di tempo non superiore ad un mese, informandone il Governatore.

Art. 88.

La nomina dei capi è comunicata alle popolazioni mediante bando della Residenza o nelle altre forme tradizionali locali.

I capi, prima di entrare in funzione, prestano giuramento nelle forme tradizionali locali, dinanzi all'autorità di Governo dalla quale dipendono.

La formula del giuramento è la seguente:

« Nel nome di Dio giuro che sarò fedele al Re d'Italia Imperatore d'Etiopia ed ai Suoi successori, che osserverò lealmente le leggi e che adempirò alle mie funzioni con diligenza e con zelo per il pubblico bene e nell'interesse del Governo ».

Ad ogni capo viene consegnato dal residente il brevetto di nomina ed una insegna di metallo recante il Fascio Littorio sormontato dalla Corona. Tale insegna, distintivo della qualità di capo, dovrà essere sempre indossata dal titolare in modo visibile.

Art. 89.

I capi dipendono dal residente e, quando le popolazioni cui sono preposti siano stabilite nel territorio di una Vice residenza, dal vice residente.

I capi delle unità superiori possono, con provvedimento del Governatore, essere posti alle dipendenze del commissario di Governo quando le popolazioni cui sono preposti siano stabilite nel territorio di due o più Residenze.

I capi sono chiamati a conferire dal commissario di Governo, normalmente, alla presenza del residente dal quale dipendono, e dai direttori di Governo, dal Segretario generale, o dal Governatore, normalmente, alla presenza del commissario di Governo.

Art. 90.

I capi rispondono delle popolazioni cui sono preposti verso l'autorità di Governo dalla quale dipendono ed esercitano, sotto la direzione dell'autorità stessa, le funzioni che sono loro attribuite dalle leggi e dai regolamenti.

In particolare i capi:

curano che le leggi, i decreti, i regolamenti, i bandi, le ordinanze e le altre disposizioni delle autorità che interessano le popolazioni cui sono preposti siano portati nelle forme consuetudinarie a loro conoscenza e da esse debitamente osservati;

provvedono, secondo gli ordini e le istruzioni dell'autorità di Governo dalla quale dipendono, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza del territorio e delle popolazioni cui sono preposti e coadiuvano gli organi di polizia giudiziaria nelle indagini sui reati commessi dai sudditi, arrestando, ove sia il caso, i presunti colpevoli e consegnandoli alle autorità competenti;

informano l'autorità di Governo dalla quale dipendono di tutti i fatti o avvenimenti che possano interessare la sicurezza, l'incolumità e la sanità pubblica e riferiscono alla predetta autorità circa le condizioni economiche e sociali delle popolazioni cui sono preposti;

coadiuvano con ogni mezzo l'autorità di Governo dalla quale dipendono, ogni qualvolta ne siano richiesti.

I capi dei gruppi etnici nomadi e seminomadi informano, inoltre, l'autorità di Governo degli spostamenti periodici che sono compiuti dai rispettivi gruppi nel territorio del loro normale stanziamento.

Art. 91.

Le attribuzioni dei capi in materia giudiziaria, tributaria e fondiaria sono quelle stabilite dagli appositi ordinamenti e, in difetto di norme, quelle risultanti dalle consuetudini ammesse e riconosciute.

Art. 92.

I capi dei gruppi delle comunità, dei quartieri e dei villaggi dei centri urbani coadiuvano nelle funzioni di carattere municipale le autorità preposte ai relativi servizi.

Art. 93.

I capi sono responsabili dell'esecuzione degli ordini loro impartiti e rispondono in solido con le popolazioni cui sono preposti delle penalità eventualmente ad esse inflitte secondo gli usi tradizionali locali.

Art. 94.

Ove sia previsto dagli usi tradizionali un Consiglio degli anziani, la sua costituzione è soggetta alla ratifica del commissario di Governo.

Art. 95.

I commissari di Governo ed i residenti autorizzano le riunioni consuetudinarie dei componenti le unità dipendenti.

Gli accordi presi in tali riunioni sono resi esecutivi dal commissario o dal residente, previo assenso del Governatore, ove le circostanze lo richiedano.

Art. 96.

Il Governatore può, con suo decreto, su proposta del commissario di Governo, riconoscere, in ciascuna unità, la qualifica di notabile a sudditi designati dai capi o dai componenti l'unità stessa secondo gli usi tradizionali, e attribuire tale qualifica a sudditi riconosciuti meritevoli.

Con le stesse modalità la qualifica può essere revocata.

E' in facoltà del Governatore di concedere un assegno mensile a taluni notabili, quando particolari motivi lo consiglino.

I notabili possono essere privati, con provvedimento del Governatore, di tutto o di parte dell'assegno per un determinato periodo di tempo.

Il commissario di Governo può privarli dell'assegno per un periodo di tempo non superiore ad un mese, informandone il Governatore.

Art. 97.

Il Governatore ha facoltà di conferire ai sudditi i titoli onorifici tradizionali della popolazione cui appartengono. Tali titoli sono comprovati da un brevetto.

I titoli di Ras e Deggiacc per i cristiani e di Sultano ed Emiro per i mussulmani sono conferiti dal Governatore generale Vice Re, su proposta del Governatore e con autorizzazione del Ministro per l'Africa Italiana.

Il conferimento di un titolo onorifico non comporta l'investitura di un comando.

Con decreto del Governatore generale Vice Re è stabilito il regolamento per la concessione dei titoli onorifici tradizionali.

Art. 98.

La nomina del Governatore generale Vice Re, del Vice governatore generale, del Governatore, del Segretario generale, del commissario di Governo, del residente e del vice residente deve essere portata a conoscenza delle dipendenti popolazioni in forma solenne.

Art. 99.

Per stabilire reciprocità di pascoli e di abbeverate e turni di abbeverate possono essere conclusi accordi fra i gruppi di popolazione interessati. Il residente, sentiti i capi dei gruppi stessi, rende esecutivi tali accordi con ordinanze che trasmette al commissario di Governo per l'approvazione. Se si tratta di gruppi di popolazione appartenenti a diversi Commissariati, o a diversi Governi, tali provvedimenti, vistati dai commissari competenti, devono riportare l'approvazione, rispettivamente, del Governatore o dei Governatori competenti.

In caso di necessità di pascolo o di abbeverate, ciascun gruppo può essere autorizzato a spostarsi dal territorio nel quale è abitualmente stanziato ad altro territorio, per usufruire temporaneamente dei pascoli e delle abbeverate in esso esistenti. Lo spostamento deve essere autorizzato dalla autorità di Governo dalla quale il gruppo dipende, previo benestare di quella del territorio nel quale il gruppo si sposta. Se si tratta di spostamenti da uno ad altro Commissariato o da uno ad altro Governo, deve intervenire l'assenso rispettivamente del Governatore o dei Governatori competenti.

La procedura indicata nel primo comma potrà essere seguita, tenuti presenti gli usi tradizionali, per risolvere divergenze fra due o più gruppi di popolazione su questioni analoghe a quelle sopra indicate.

CAPO VI.

AMMINISTRAZIONI MUNICIPALI.

Art. 100.

Il decreto del Governatore generale Vice Re che istituisce l'Amministrazione municipale e ne stabilisce la circoscrizione è emanato sentito il Governatore.

Art. 101.

Agli effetti del primo comma dell'art. 20 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, il computo degli abitanti viene effettuato calcolando la popolazione del centro urbano e quella del territorio immediatamente limitrofo ad esso, presumibilmente destinato a formare la circoscrizione municipale.

Art. 102.

Il podestà è capo dell'Amministrazione municipale e la rappresenta. Egli è anche ufficiale dello stato civile.

Art. 103.

Il podestà è nominato con decreto del Governatore per due anni e può essere confermato. Per gravi motivi può essere, con decreto del Governatore, sospeso o revocato.

Il podestà deve essere cittadino italiano.

Quando non sia scelto fra i funzionari coloniali del ruolo di Governo, ai sensi dell'art. 20 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, il podestà è nominato sentito il segretario federale del Partito Nazionale Fascista.

Art. 104.

Con decreto del Governatore le funzioni di podestà possono essere affidate al commissario di Governo, al vice commissario di Governo o al residente. Se si tratta del podestà del capoluogo del Governo occorre l'assenso del Governatore generale Vice Re.

Art. 105.

Con decreto del Governatore generale Vice Re può essere prescritta la costituzione, presso determinate Amministrazioni municipali, di una Consulta municipale. La costituzione della Consulta è obbligatoria per le Amministrazioni municipali dei capoluoghi di Governo.

La Consulta municipale è formata da cinque consultori, uno dei quali può essere scelto fra i sudditi.

I consultori sono nominati con decreto del Governatore su proposta, per quanto riguarda quelli scelti fra i cittadini italiani, del segretario federale del Partito Nazionale Fascista; la Consulta municipale può essere sospesa o sciolta con decreto del Governatore.

Art. 106.

La Consulta è convocata e presieduta dal podestà che ne stabilisce l'ordine dei lavori.

L'ordine del giorno deve essere comunicato al commissario di Governo competente per territorio o, nel caso in cui le funzioni di podestà siano affidate al commissario di Governo ai sensi dell'art. 104, al Segretario generale.

Il segretario municipale esercita le funzioni di segretario della Consulta.

Art. 107.

Per ogni Amministrazione municipale può essere nominato un vice podestà che coadiuva il podestà e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza, impedimento, sospensione o revoca.

Il vice podestà è nominato con decreto del Governatore, sentito il segretario federale del Partito Nazionale Fascista, ed è scelto fra i consultori cittadini italiani o, se la Consulta non è costituita, fra i cittadini italiani residenti nella circoscrizione municipale.

Art. 108.

Le disposizioni relative alla durata in carica, alla conferma, alla sospensione ed alla revoca stabilite per il podestà si applicano anche per i vice podestà e per i consultori.

Art. 109.

Il podestà, il vice podestà ed i consultori, prima di entrare in funzione, prestano giuramento dinanzi al commissario di Governo.

Nel caso in cui le funzioni di podestà siano affidate al commissario di Governo ai sensi dell'art. 104 il podestà presta giuramento dinanzi al Segretario generale.

La formula del giuramento è la seguente:

« Nel nome di Dio giuro che sarò fedele al Re d'Italia Imperatore d'Etiopia ed ai Suoi successori, che osserverò lealmente le leggi e che adempirò tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo per il pubblico bene e nell'interesse del Governo.

« Giuro che non appartengo nè apparterrò ad associazioni o partiti la cui attività non si concili coi doveri del mio ufficio ».

Art. 110.

Il Governatore può stabilire, con proprio decreto, a carico del bilancio municipale, un'indennità di rappresentanza a favore del podestà e del vice podestà ed una medaglia di presenza a favore dei consultori.

Per la concessione dell'indennità indicata nel comma precedente si osservano le norme ed i limiti stabiliti nell'art. 4 del R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2504, sul trattamento del personale in servizio civile in Colonia e del decreto Ministeriale 3 giugno 1924-II, sulla fissazione di alcune indennità.

Qualora il podestà non sia un funzionario dell'Amministrazione, il Governatore può stabilire a suo favore, con proprio decreto, a carico del bilancio municipale, un'indennità di carica.

Art. 111.

Per ragioni di ordine pubblico, o per altri gravi motivi, l'Amministrazione municipale può essere affidata, con decreto del Governatore, ad un commissario straordinario; questi dura in carica non oltre un anno. In tal caso la Consulta è sospesa di diritto.

Art. 112.

Ogni Amministrazione municipale ha un segretario ed un ufficio municipale.

Il segretario è nominato con decreto del Governatore.

Le deliberazioni del podestà sono adottate con l'assistenza del segretario municipale.

Art. 113.

L'Amministrazione municipale assume direttamente i propri impiegati e salariati con le modalità stabilite da apposito regolamento organico conforme ad un regolamento tipo da approvare con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze.

Art. 114.

La Consulta municipale dà parere su tutti gli affari che il podestà ritiene di deferire al suo esame.

Il parere della Consulta deve essere udito sulle seguenti materie:

a) bilancio preventivo e conto consuntivo;

b) variazioni del bilancio preventivo durante l'esercizio;

c) regolamenti organici del personale ed altri regolamenti concernenti i servizi e le istituzioni municipali;

d) nomina, sospensione e licenziamento degli impiegati;

e) spese che vincolino il bilancio per oltre tre anni;

f) alienazioni e concessioni di immobili, alienazioni di titoli del Debito pubblico, di titoli di credito e di azioni industriali;

g) costituzioni di servitù e di altri diritti reali;

h) locazioni e conduzioni di immobili per un tempo maggiore di nove anni;

i) impieghi di denaro di importo superiore a L. 10.000, quando non si tratti di depositi presso gli Istituti di credito autorizzati dalla legge e dell'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

l) stipulazioni di mutui;

m) istituzione di imposte e tasse;

n) liti attive e passive e transazioni, per un valore superiore a L. 10.000;

o) progetti di nuove opere o di manutenzione d'importo, rispettivamente, superiore a L. 40.000 e 20.000;

p) schemi di contratto di appalto di lavori d'importo superiore a L. 20.000;

q) esecuzione in economia di lavori d'importo superiore a L. 10.000;

r) schemi di contratto di concessione di servizi pubblici;

s) piani regolatori.

Art. 115.

Quando in due successive convocazioni, a distanza non minore di tre giorni, la Consulta non possa pronunciarsi per mancanza di numero legale, o quando la Consulta sia sospesa o sciolta, il podestà è autorizzato a provvedere prescindendo dal parere della Consulta.

Di tale facoltà il podestà può fare uso solo nel caso in cui motivi di urgenza ostino a qualsiasi ulteriore rinvio della deliberazione.

Art. 116.

Il podestà qualora non si uniformi al parere della Consulta, se prescritto, deve fare risultare tale circostanza nel verbale di deliberazione.

Art. 117.

Le deliberazioni del podestà sono sottoposte all'approvazione del commissario di Governo. Quelle concernenti materie per le quali debba essere udito il parere della Consulta devono essere corredate da tale parere.

Non sono soggette all'approvazione del commissario di Governo le deliberazioni relative alla semplice esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati con le approvazioni di legge, quelle sottoposte all'approvazione del Governatore ai sensi dell'art. 118 e quelle che importino spese obbligatorie nei limiti dello stanziamento del bilancio.

Nel caso in cui le funzioni di podestà siano affidate al commissario di Governo ai sensi dell'art. 104, le deliberazioni del podestà sono sottoposte all'approvazione del Segretario generale, al quale sono inviate per il tramite della Direzione di Governo competente.

Qualora il commissario di Governo od il Segretario generale ritengano che una deliberazione non possa essere approvata per motivi di legittimità o di merito ne informano il podestà, indicandone le ragioni.

Il commissario di Governo od il Segretario generale debbono dare o negare l'approvazione, rispettivamente, entro venti o quaranta giorni da quello in cui le deliberazioni sono state inviate. Trascorso tale termine senza che essi abbiano interloquito le deliberazioni diventano esecutive, salvo che non sia richiesta altra speciale approvazione, autorizzazione o parere.

È in facoltà delle suddette autorità di richiedere, quando lo ritengano opportuno, anche la trasmissione delle deliberazioni relative alla semplice esecuzione di provvedimenti già adottati.

In tal caso si applicano a dette deliberazioni le norme precedenti.

Art. 118.

Sono sottoposte all'approvazione del Governatore le deliberazioni del podestà sulle materie indicate nelle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *f*), *l*), *m*), *r*) e *s*) dell'art. 114.

Le deliberazioni del podestà nelle materie sopra indicate sono inviate al Governatore per il tramite del commissario di Governo che le rimette, munite del proprio parere, alla Direzione di Governo competente.

Nel caso in cui le funzioni di podestà siano affidate al commissario di Governo, ai sensi dell'art. 104, le deliberazioni suddette sono inviate al Governatore per il tramite della Direzione di Governo competente e del Segretario generale, munite del parere di quest'ultimo.

Qualora il Governatore ritenga che una deliberazione non possa essere approvata per motivi di legittimità o di merito, ne informa il podestà, per il tramite del Commissario di Governo, o del Segretario generale, indicandone le ragioni.

Art. 119.

Le deliberazioni del podestà soggette all'approvazione del Commissario di Governo, del Segretario generale o del Governatore non diventano esecutive se non dopo che sia intervenuta l'approvazione stessa.

Art. 120.

I contratti non sono esecutivi senza il visto del commissario di Governo, il quale deve accertarsi che essi siano conformi alle relative deliberazioni rese esecutive ed ai relativi progetti approvati.

Nel caso in cui le funzioni di podestà siano affidate al commissario di Governo ai sensi dell'art. 104 i contratti sono resi esecutivi dal Segretario generale.

Qualora, per gravi motivi di interesse dell'Amministrazione municipale o per altri gravi motivi di interesse pubblico, il commissario di Governo ed il Segretario generale, rispettivamente, ritengano che i contratti non debbano aver corso, quantunque riconosciuti regolari, ne informano il Governatore; questi può, in tali casi, disporre che l'esecutorietà del contratto sia negata.

Art. 121.

Contro i provvedimenti del podestà è ammesso ricorso al commissario di Governo o, nel caso in cui le funzioni di podestà siano affidate al commissario di Governo ai sensi dell'art. 104, al Segretario generale.

Contro i provvedimenti e le decisioni del commissario di Governo e del Segretario generale è ammesso ricorso al Governatore, il quale decide definitivamente.

I ricorsi debbono essere presentati nel termine di quindici giorni dalla notifica o comunicazione dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre, o dalla pubblicazione, quando non sia prescritta la notifica o la comunicazione.

Art. 122.

Il Governatore può in qualunque tempo, in seguito a ricorso o denunzia o di propria iniziativa, dichiarare la nullità dei provvedimenti e delle deliberazioni del podestà viziati da incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge o di regolamento generale o speciale o che siano manifestamente contrari al pubblico interesse.

Art. 123.

Ogni Amministrazione municipale deve avere un albo per la pubblicazione delle deliberazioni podestarili e degli altri atti che devono essere portati a cognizione del pubblico.

Le deliberazioni del podestà, tranne quelle relative alla semplice esecuzione di provvedimenti già deliberati ed approvati nelle forme di legge, devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data.

I regolamenti municipali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati nell'albo per quindici giorni consecutivi.

La raccolta dei regolamenti municipali deve essere tenuta a disposizione del pubblico, perchè possa prenderne cognizione.

Art. 124.

Le entrate delle Amministrazioni municipali sono costituite:

a) dai redditi dei loro beni mobili ed immobili;

b) dal ricavato dalle alienazioni dei loro beni mobili ed immobili;

c) dai proventi delle imposte e tasse di carattere municipale;

d) da tutte le altre entrate ordinarie e straordinarie, diritti e proventi vari.

Art. 125.

Le Amministrazioni municipali hanno facoltà di istituire tasse relative ai servizi di macellazione, mercato, occupazione di spazi ed aree pubbliche, e ad altri analoghi servizi di carattere locale, nella misura richiesta dal costo presuntivo del loro esercizio.

Il Ministro per l'Africa Italiana, su proposta del Governatore, determina, con proprio decreto, le altre tasse e le imposte che le Amministrazioni municipali possono istituire e le modalità di applicazione e di riscossione di esse.

Art. 126.

Nelle località che non siano comprese in una circoscrizione municipale, i servizi di carattere municipale, compreso il servizio dello stato civile, sono disimpegnati dal residente, osservando, in quanto applicabili, le norme per il funzionamento delle Amministrazioni municipali.

Per provvedere alle spese per tali servizi il residente potrà istituire tasse ed imposte ai sensi dell'articolo precedente e con l'osservanza di quanto dispone l'art. 118.

Delle entrate riscosse e delle spese sostenute per i servizi medesimi il residente rende il conto al Governatore, per il tramite del commissario di Governo.

CAPO VII.

GOVERNATORATO DI ADDIS ABEBA.

Art. 127.

Il Governatore di Addis Abeba esercita le funzioni ed ha i poteri attribuiti al commissario di Governo ed al podestà. Possono inoltre essergli attribuite, con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, altre funzioni attinenti ai servizi che si svolgono nella circoscrizione del Governatorato.

Con decreto del Governatore generale Vice Re, nel Governatorato di Addis Abeba possono essere istituite una o più Residenze, il territorio delle quali può non essere diviso in Vice residenze o esserlo solamente in parte.

Per il territorio eventualmente non compreso in quello di una Residenza le funzioni ed i poteri attribuiti al residente sono esercitati dal Governatore di Addis Abeba.

Per coadiuvare il Governatore di Addis Abeba nell'esercizio delle funzioni di commissario di Governo, può essere nominato con decreto del Governatore generale Vice Re, un vice commissario per il Governatorato di Addis Abeba scelto fra i funzionari coloniali del ruolo di Governo di grado 6° e 7°.

Art. 128.

Per il territorio del Governatorato di Addis Abeba le funzioni ed i poteri attribuiti ai Governatori dell'Africa Orientale Italiana sono esercitati dal Governatore generale Vice Re e quelli attribuiti al Segretario generale sono esercitati dal Vice governatore generale. Ai servizi relativi provvedono le Direzioni superiori del Governo generale.

Art. 129.

L'Amministrazione municipale del Governatorato di Addis Abeba è disciplinata dalle norme stabilite dagli articoli 102, 106, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 e 125, con le aggiunte e modificazioni che seguono, intendendosi sostituiti il Governatore generale Vice Re al Governatore, il Vice Governatore generale al Segretario generale, il Governatore di Addis Abeba al podestà.

La Consulta municipale di Addis Abeba è composta di sette consultori, due dei quali possono essere scelti fra i sudditi.

I consultori sono nominati per due anni con decreto del Governatore generale Vice Re con le modalità stabilite nell'ultimo comma dell'art. 105 e possono essere confermati. Per gravi motivi possono essere, con decreto del Governatore generale Vice Re, sospesi o revocati.

La Consulta può essere sospesa o sciolta con decreto del Governatore generale Vice Re.

Il Governatore generale Vice Re può nominare, scegliendolo fra i consultori cittadini italiani, un vice podestà. Questi coadiuva il Governatore di Addis Abeba nell'esercizio delle funzioni di podestà e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza od impedimento.

Al vice podestà di Addis Abeba si applicano le disposizioni stabilite nell'art. 108 per i vice podestà delle altre Amministrazioni municipali.

Art. 130.

Per il territorio del Governatorato di Addis Abeba il Consiglio di Governo, presieduto dal Governatore generale Vice Re o, per sua delega, dal Vice governatore generale, è composto dal Governatore di Addis Abeba e dalle autorità che fanno parte del Consiglio di Governo, ai sensi dell'articolo 25 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, intendendosi sostituito il Vice governatore generale al Segretario generale, il Capo di Stato Maggiore del Governo generale al comandante delle truppe, i direttori superiori di Governo ai direttori di Governo, il capo della Ragioneria superiore al capo della Ragioneria del Governo.

Per il funzionamento del Consiglio di Governo di Addis Abeba si applicano le norme stabilite negli articoli 11, 12, 13, 14 e 48.

Art. 131.

In Addis Abeba è istituita una Questura dipendente dal Governatorato, con competenza per il territorio di questo. A capo della Questura è posto un funzionario del Corpo della polizia coloniale di grado 6° o 7°.

CAPO VIII.

PRECEDENZE ED ONORI.

Art. 132.

L'ordine delle precedenze è stabilito come segue:

Categoria *A*: Governatore generale Vice Re.

Categoria *B*: Vice governatore generale; Governatori.

Categoria *C*: Capo di Stato Maggiore del Governo generale; Vice governatori con grado di Segretario generale di Governo di 1ª classe; comandante superiore di Marina con grado di ammiraglio di squadra; comandante superiore di Aeronautica con grado di generale di squadra aerea; vice governatori con grado di Segretario generale di Governo di II classe; vicari e prefetti apostolici; ispettore del Partito Nazionale Fascista; ispettore fascista del lavoro; governatore di Addis Abeba.

Categoria *D*: comandante superiore di Marina con grado di ammiraglio di divisione; comandante superiore di Aeronautica con grado di generale di divisione aerea; comandante delle truppe dei Governi; generali di divisione del Regio esercito; ammiragli di divisione; generali di divisione aerea; luogotenenti generali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale; segretari federali del Partito Nazionale Fascista.

Categoria *E*: direttori superiori di Governo; comandante superiore di Marina con grado di contrammiraglio; generali di brigata aerea comandanti di settore; generale addetto al Comando delle truppe con grado di generale di brigata; direttori di Governo di I classe; generali di brigata del Regio esercito.

Categoria *F*: direttori di Governo di II classe; colonnelli del Regio esercito.

Categoria *G*: consiglieri di Governo di I classe; tenenti colonnelli del Regio esercito.

Categoria *H*: consiglieri di Governo di II classe; maggiori del Regio esercito; podestà delle sedi di Governo; vice podestà di Addis Abeba.

Categoria *I*: primi segretari di Governo; capitani del Regio esercito; podestà.

Categoria *L*: segretari di Governo; tenenti del Regio esercito; vice podestà.

Categoria *M*: addetti di Governo; sottotenenti del Regio esercito.

Categoria *N*: volontari coloniali; aspiranti ufficiali del Regio esercito.

Art. 133.

Gli ufficiali delle Forze armate non indicati nelle categorie dell'articolo precedente prendono posto immediatamente dopo i pari grado del Regio esercito, secondo l'ordine di precedenza delle Forze armate.

I magistrati ed i funzionari civili di grado 3° ed i generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti non indicati nelle categorie dell'articolo precedente, prendono posto nella categoria *O* immediatamente dopo il Comandante superiore di Aeronautica, secondo l'ordine di precedenza dell'Amministrazione di provenienza.

I magistrati ed i funzionari civili di grado non superiore al 4°, non indicati nelle categorie dell'articolo precedente, prendono posto fermo restando l'ordine di precedenza stabilito per i funzionari coloniali del ruolo di Governo, nella categoria dell'art. 132 alla quale appartiene l'ufficiale del Regio esercito di grado corrispondente a quello da essi rivestito, secondo l'ordine stabilito dal R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210, e successive modifiche, per le precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche.

I funzionari del Corpo della polizia coloniale, nella gerarchia dei ruoli del Ministero dell'Africa Italiana, seguono immediatamente i funzionari coloniali del ruolo di Governo.

Nulla è innovato a quanto dispone il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, circa il rango spettante, nell'ambito di ciascun Governo, al Segretario generale ed al comandante delle truppe.

Art. 134.

Per le persone, comprese nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche, non previste negli articoli precedenti, che si trovano nell'Africa Orientale Italiana, si provvede, per via di assimilazione, in base al suddetto ordine delle precedenze.

Art. 135.

I commissari di Governo, i residenti ed i vice residenti in sede precedono ogni autorità di qualsiasi grado, salvo che altra autorità di grado superiore sia presente per rappresentare il Governatore.

Art. 136.

Chi riveste più cariche o gradi prende il posto assegnato alla carica o al grado più elevato.

A chi esercita funzioni superiori a quelle del proprio grado spetta, in sede, il rango attribuito alle funzioni che esercita.

Art. 137.

I funzionari coloniali del ruolo di Governo, i funzionari del Corpo della polizia coloniale e gli ufficiali delle Forze armate in servizio presso i Governi dell'Africa Orientale Italiana, debbono far visita di dovere al Governatore; quelli in servizio nel territorio del Governatorato di Addis Abeba debbono far visita di dovere al Governatore generale Vice Re ed al Vice governatore generale, se di grado superiore al 9°, e solamente a quest'ultimo, se di grado inferiore all'8°.

La visita di dovere è compiuta così all'arrivo per nuova destinazione o per ritorno dalla licenza, come alla partenza per rimpatrio o per licenza.

In tale circostanza i funzionari indossano l'uniforme di gala e gli ufficiali la grande uniforme militare.

Art. 138.

Nelle circostanze previste nell'articolo precedente debbono fare visita di dovere rispettivamente al Governatore generale Vice Re ed al Vice governatore generale, o al Governatore, tutti i capi degli organi giudiziari e i capi dei servizi del Governo generale o di ciascun Governo che rivestano grado superiore al 9° di gruppo *A*.

Art. 139.

Nelle circostanze previste dall'art. 137 debbono far visita di dovere al Segretario generale tutti i funzionari dei gruppi *A* e *B* dei ruoli coloniali e tutti i funzionari civili di gruppo *A*.

Art. 140.

Le autorità politiche, militari e civili quando assumono la carica o giungono per la prima volta nella sede del loro ufficio, fanno la visita di dovere alle autorità politiche, militari e civili di detta sede collocate nell'ordine delle precedenze prima di esse e ricevono la visita di dovere dalle autorità collocate dopo di esse nell'ordine stesso.

Con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, sentito il Governatore generale Vice Re, sono determinate le autorità fra le quali le visite devono essere scambiate e le modalità relative.

Art. 141.

I militari isolati ed i reparti delle Forze armate debbono il saluto al Governatore generale Vice Re ed ai Governatori con le forme che il regolamento di disciplina per il Regio esercito, approvato con R. decreto 24 giugno 1929-VII, stabilisce per gli alti personaggi menzionati nella lettera *a)* degli articoli 145 e 156 del suddetto regolamento.

Le guardie di presidio e alle caserme rendono al Governatore generale Vice Re ed al Governatore gli onori previsti dalle vigenti norme per gli alti personaggi predetti. Le stesse disposizioni si applicano ai reggenti del Governo generale e dei Governi.

Art. 142.

Il saluto del funzionario coloniale è quello fascista.

Uguale è il saluto del funzionario del Corpo della polizia coloniale.

Art. 143.

E' obbligatorio il saluto fra i funzionari coloniali del ruolo di Governo, i funzionari del Corpo della polizia coloniale e gli ufficiali delle Forze armate in uniforme, a seconda del grado rispettivo.

Art. 144.

Ai funzionari coloniali del ruolo di Governo in uniforme i militari isolati ed i reparti di truppa delle Forze armate e gli agenti del Corpo della polizia coloniale debbono il saluto con le forme previste dal predetto regolamento di disci-

plina per le persone indicate nelle lettere *d*) dell'art. 145 e *d*) ed *e*) dell'art. 156, a seconda del grado.

Le sentinelle rendono ad essi gli onori prescritti per gli ufficiali delle Forze armate in uniforme.

Art. 145.

Il funzionario coloniale del ruolo di Governo che non riceve il saluto dovutogli deve informare il comandante del presidio, indicando le generalità del militare, al quale ha facoltà di richiederle, astenendosi dal fare direttamente osservazioni al militare che ha compiuto l'infrazione.

La stessa facoltà è attribuita reciprocamente all'ufficiale delle Forze armate che non riceve il saluto dovutogli dal funzionario coloniale di grado inferiore; in questo caso egli deve informare l'autorità dalla quale il funzionario direttamente dipende.

Art. 146.

Fra i componenti il Corpo della polizia coloniale ed i componenti le altre Forze armate e Corpi di polizia dello Stato è stabilita la reciprocità del saluto e degli onori prescritti dai regolamenti di disciplina e dalle norme per il servizio di presidio per il Regio esercito.

Art. 147.

Quando il Ministro, il Sottosegretario di Stato per l'Africa Italiana e il Governatore generale Vice Re si presentano alle truppe in forma ufficiale, i reparti rendono gli onori presentando le armi ed è suonato per tre volte il segnale di attenti seguito dalla marcia al campo.

Gli stessi onori, ad eccezione del suono della marcia al campo, sono dovuti ai Governatori.

Ai Segretari generali di Governo sono dovuti gli onori prescritti per i generali di divisione.

Art. 148.

Nei capoluoghi di Governo, nelle sedi di Commissariato di Governo, Residenza e Vice residenza la cerimonia dell'alza e dell'ammaina bandiera deve venire ogni giorno effettuata rispettivamente presso la sede del Governo o quella degli uffici suddetti.

Nelle località dove siano presidi militari o corpi armati di polizia, questi hanno obbligo di fornire la guardia, e la cerimonia dell'alza e dell'ammaina bandiera viene effettuata secondo le modalità prescritte dal regolamento di disciplina per i militari coloniali.

Art. 149.

La bandiera distintiva di Governatore generale Vice Re consta di un drappo rettangolare di seta bianca con bordo azzurro a ciascun angolo del quale è applicato un Fascio littorio in giallo oro.

La bandiera reca al centro lo Stemma sabaudo sormontato dalla Corona.

Art. 150.

La bandiera distintiva di Vice governatore generale e di Governatore consta di un drappo rettangolare di seta bianca a ciascun angolo del quale è applicato un Fascio littorio in giallo oro.

La bandiera reca al centro lo Stemma sabaudo sormontato dalla Corona.

Art. 151.

La bandiera distintiva del Capo di Stato Maggiore del Governo generale consta dal gagliardetto stabilito per i pari grado dalle disposizioni vigenti per il Regio esercito, con bordo bianco.

Art. 152.

La bandiera distintiva di Segretario generale di Governo è di foggia eguale a quella di Governatore e di colore rosso.

Art. 153.

La bandiera distintiva di comandante delle truppe consta del gagliardetto stabilito per i pari grado dalle disposizioni vigenti per il Regio esercito, con bordo rosso.

CAPO IX.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 154.

L'istituzione di uffici e servizi diversi da quelli previsti dal presente ordinamento è disposta con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, sentito il Consiglio superiore coloniale, nei limiti fissati dagli organici del personale.

Art. 155.

Coloro che ai sensi del presente ordinamento sono nominati a tempo ad un pubblico ufficio, rimangono in carica fino all'insediamento del successore, anche se sia trascorso il termine prefisso e sempre che non sia diversamente disposto dagli ordinamenti.

Art. 156.

Negli organi collegiali la scadenza dei componenti nominati a tempo è simultanea. Chi surroga un componente che per qualunque motivo abbia cessato anzi tempo di far parte del collegio, rimane in carica soltanto fino a quando sarebbe rimasto il suo predecessore.

Art. 157.

Le adunanze dei corpi consultivi non sono pubbliche. Esse sono valide con l'intervento di almeno la metà dei membri assegnati a ciascun collegio.

Art. 158.

Ciascuna autorità con funzioni di Governo può delegare, salvi i casi in cui la legge disponga diversamente e non sia prescritto il parere di apposito collegio, l'esercizio di talune delle proprie attribuzioni all'autorità che la segue nella gerarchia secondo la seguente successione:

a) il Governatore generale Vice Re al Vice governatore generale, per materie riguardanti il Governo generale; ai Governatori, per materie concernenti i singoli Governi, ed al Capo di Stato Maggiore del Governo generale, per gli affari militari cui è preposto;

b) il Vice governatore generale ai direttori superiori di Governo; i direttori superiori di Governo ai capi sezione delle rispettive Direzioni;

c) il Governatore al Segretario generale, per materie riguardanti il Governo; ai commissari di Governo, per materie concernenti i singoli Commissariati di Governo, ed al

comandante delle truppe, per gli affari attinenti alle Forze armate terrestri;

d) il Segretario generale ai direttori di Governo;

e) il direttore di Governo ai capi sezione;

f) il commissario di Governo al vice commissario di Governo, per materie riguardanti tutto il Commissariato di Governo, ed ai residenti, per materie concernenti le singole Residenze;

g) il residente ai vice residenti.

In caso di necessità la delega può essere conferita ad un'autorità inferiore a quella sopra indicata, appartenente alla stessa gerarchia.

Il conferimento delle deleghe è fatto con determinazione dell'autorità delegante da pubblicare, a seconda dei casi, nel Giornale ufficiale o nel Bollettino ufficiale o nell'albo degli uffici delle due autorità.

Art. 159.

I direttori superiori di Governo, i direttori di Governo, i capi sezione, i commissari di Governo, i vice commissari di Governo, i residenti ed i vice residenti restano in carica normalmente, nella stessa sede, almeno diciotto mesi e non più di cinque anni.

La sostituzione delle suddette autorità prima del periodo minimo od oltre il periodo massimo sopra stabiliti può essere autorizzata, per comprovati motivi, con disposizione del Ministro per l'Africa Italiana per i direttori superiori di Governo e per i direttori di Governo e del Governatore generale Vice Re per le altre autorità.

Il Governatore generale Vice Re riceve i Governatori prima del loro insediamento e ad essi impartisce istruzioni e direttive; nelle stesse circostanze riceve, alla presenza del Vice governatore generale, i direttori superiori di Governo.

Nelle stesse circostanze il Governatore alla presenza del Segretario generale, riceve i direttori di Governo, i commissari di Governo, i residenti ed i vice residenti.

Un esemplare del verbale di consegna fra autorità cessante e subentrante viene conservato in apposito volume presso ciascun ufficio.

Ciascuna delle autorità indicate nel primo comma, quando cessano dalla carica, consegnano a quella subentrante una relazione sull'attività svolta dal proprio ufficio e sullo stato degli affari in corso. Un esemplare di tale relazione viene inviato al Governo.

Salvi casi di urgenza, lo scambio delle consegne non può essere effettuato in un periodo di tempo inferiore ai sette giorni.

Per i capi delle circoscrizioni politico-amministrative lo scambio ufficiale delle consegne avviene in forma solenne alla presenza delle autorità del luogo e dei capi indigeni.

Art. 160.

I funzionari civili e militari rispetto ai quali, a norma dell'art. 48 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, numero 1019, si applica la garanzia amministrativa sono i seguenti:

il Governatore generale Vice Re;
il Vice governatore generale;
i Governatori;
il Capo di Stato Maggiore del Governo generale;
i Segretari generali;
il Governatore di Addis Abeba;
i comandanti delle truppe;
i direttori superiori di Governo;
i direttori di Governo;
i capi sezione;
i commissari di Governo;
i vice commissari di Governo;
i residenti;
i vice residenti;
i podestà,

e le persone che hanno la reggenza delle cariche suddette.

Art. 161.

I militari eccezionalmente destinati a funzioni civili dipendono esclusivamente, nei riguardi di tali funzioni, dalle autorità di Governo preposte ai relativi servizi, pur conservando i vincoli della disciplina militare.

Art. 162.

Nel presente ordinamento, ed in qualunque altro provvedimento, alle cariche di Governatore generale Vice Re, Vice governatore generale, Governatore, Segretario generale, direttore superiore di Governo e direttore di Governo, capo sezione, commissario di Governo, vice commissario di Governo, residente e vice residente debbono intendersi equivalenti, salvo espressa disposizione contraria, quelle di Reggente il Governo generale, Vice governatore generale sostituto, Reggente il Governo, Segretario generale sostituto, reggente la Direzione, reggente la Sezione, reggente il Commissariato di Governo, vice commissario di Governo facente funzioni, reggente la Residenza e reggente la Vice residenza.

Art. 163.

Al termine di ogni anno fascista il residente invia al commissario di Governo una relazione sulle condizioni politiche, economiche e sociali della propria circoscrizione, premettendo, ove occorra, un cenno storico geografico sulla regione; il commissario trasmette al Governatore le relazioni dei dipendenti residenti, corredate da un proprio rapporto sulle condizioni generali della circoscrizione; il Governatore trasmette al Governatore generale Vice Re una relazione sulle condizioni politiche, economiche e sociali del territorio da lui governato; il Governatore generale Vice Re trasmette al Ministro per l'Africa Italiana una relazione riassuntiva sull'azione svolta dal Governo generale e dai singoli Governi, sui risultati raggiunti, durante l'anno, nell'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana e sulle condizioni generali di questa.

Art. 164.

I capi degli uffici del Ministero dell'Africa Italiana indicati nel decreto Reale con il quale il Ministero stesso viene ripartito in uffici, devono recarsi a visitare, almeno ogni tre anni, i Governi dell'Africa Orientale Italiana secondo un turno stabilito dal Ministro.

Art. 165.

Per l'inosservanza dei provvedimenti di cui all'art. 58 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno contestata al contravventore. Questi è ammesso a pagare all'atto della contestazione di essa una somma fissa nelle mani dell'agente o del funzionario che l'ha accertata, il quale deve rilasciarne ricevuta da staccarsi da un bollettario, vidimato dall'autorità competente, contenente fogli numerati a madre e figlia.

La misura della somma che deve essere pagata è determinata, in via generale, per ciascuna specie di contravvenzione, con apposita ordinanza dell'autorità competente, la

quale può anche stabilire che per determinate categorie di contravvenzioni non si faccia luogo alla oblazione prevista dal presente articolo.

Tale ordinanza dovrà essere pubblicata ai sensi dell'articolo 60 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, se emanata dal Governatore generale Vice Re o dai Governatori e con le modalità stabilite nel terzo comma dell'art. 123 del presente ordinamento, negli altri casi.

L'oblazione non è ammessa quando il fatto contravvenzionale abbia recato danno a terzi, nel qual caso si osserva la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo seguente.

Art. 166.

Nel caso in cui non abbia avuto luogo l'oblazione ai termini dell'articolo precedente e la contravvenzione sia stata contestata personalmente al colpevole, questi, entro dieci giorni dalla contestazione, può chiedere che la somma da pagarsi a titolo di oblazione sia determinata dall'autorità competente entro i limiti minimo e massimo della pena dell'ammenda stabilita.

Se la contravvenzione non è stata contestata personalmente, il verbale di accertamento è notificato al contravventore con l'avvertenza che egli può presentarsi, entro i dieci giorni dalla notificazione, per fare domanda di oblazione ai sensi del comma precedente.

Qualora il fatto contravvenzionale abbia recato danno a terzi, l'autorità, sentito il danneggiato, che può essere invitato a comparire assieme al contravventore, ha facoltà di non accogliere la domanda di oblazione, qualora il contravventore non aderisca alle eque richieste avanzate dal danneggiato.

Art. 167.

Qualora il contravventore non abbia fatto domanda di oblazione nel termine prescritto, o questa sia stata respinta, ovvero non abbia pagato la somma fissata a titolo d'oblazione, il verbale di contravvenzione è rimesso all'autorità giudiziaria per il procedimento penale.

CAPO X.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 168.

I sudditi insigniti di titoli onorifici tradizionali anteriormente all'occupazione italiana possono essere confermati nel godimento del titolo con brevetto del Governatore.

La conferma per i titoli di Ras, Deggiacc, Sultano ed Emiro ha luogo con brevetto del Governatore generale Vice Re emanato previa autorizzazione del Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 169.

L'istituzione delle Direzioni superiori di Governo, delle Direzioni di Governo e delle Sezioni previste dal presente ordinamento e la istituzione dei Commissariati di Governo, delle Residenze e delle Vice residenze sarà completata entro il 9 maggio 1938-XVI.

Ogni ufficio, servizio ed istituto previsto dal presente ordinamento dovrà essere in grado di funzionare non oltre detta data.

Gli enti ed istituti la cui esistenza sia incompatibile con le norme stabilite nel R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, o nel presente ordinamento, cesseranno di funzionare non oltre il 9 maggio 1938-XVI.

Art. 170.

Le disposizioni del presente ordinamento che si riferiscono alle Forze armate hanno vigore dal 1° ottobre 1936-XIV; l'organizzazione relativa sarà raggiunta gradualmente con disposizioni particolari del Ministro per l'Africa Italiana.

L'organico stabilito nella tabella annessa al presente ordinamento sarà sottoposto a revisione non oltre la scadenza dell'esercizio finanziario 1940-1941.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana:
LESSONA.

ALLEGATO I.

Tabella del personale militare e civile delle Forze militari terrestri dell'Africa Orientale Italiana (art. 63 dell'ordinamento).

Generale di corpo d'armata del Regio esercito (capo di Stato Maggiore del Governo generale)	1
Generali di divisione (comandanti delle truppe e comandante della divisione nazionale)	6
Generali di brigata (sottocapo di Stato Maggiore, ispettore di fanteria coloniale, ispettore d'artiglieria, ispettore del genio, direttore superiore dei servizi, comandante della piazza di Addis Abeba, vice comandante della divisione nazionale)	7
Generali di brigata o colonnelli	17
Console generale delle camicie nere d'Africa (ispettore dei reparti camicie nere d'Africa)	1
Colonnelli delle varie armi	16
Consoli delle camicie nere d'Africa	2
Colonnelli o tenenti colonnelli	11
Tenenti colonnelli delle varie armi e corpi	36
Tenenti colonnelli o maggiori delle varie armi e corpi	112
Maggiori delle varie armi e corpi	69
Primi seniori o seniori delle camicie nere d'Africa	25
Maggiori o capitani delle varie armi e corpi	19
Capitani delle varie armi e corpi	583
Centurioni delle camicie nere d'Africa	104
Capitani o tenenti delle varie armi e corpi	87
Tenenti o sottotenenti delle varie armi e corpi	1.174
Centurione o capomanipolo camicie nere d'Africa	1
Capimanipolo o sottocapimanipolo delle camicie nere d'Africa	190
Cappellani militari dei vari gradi	17
Funzionari ed impiegati civili di ruolo	125
Marescialli delle varie armi e corpi	457
Marescialli o sergenti maggiori delle varie armi e corpi	19
Aiutanti delle camicie nere d'Africa	230
Aiutanti o primi capi squadra delle camicie nere d'Africa	10
Sergenti maggiori o sergenti delle varie armi e corpi	924
Primi capi squadra o capi squadra delle camicie nere d'Africa	384
Militari di truppa nazionali e camicie nere d'Africa	21.145
Militari di truppa indigeni	43.270

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana:
LESSONA.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 febbraio 1938-XVI, n. 335.

Modificazione del comma c) dell'art. 2 della legge 2 giugno 1927, n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 2 giugno 1927, n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il comma c) dell'art. 2 della predetta legge;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comma c) dell'art. 2 della legge 2 giugno 1927, n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare, è sostituito dal seguente:
« c) essere stato dichiarato abile al servizio militare ed avere interamente soddisfatto gli eventuali obblighi di leva.
« Coloro che hanno prestato servizio militare debbono avervi raggiunto il grado di ufficiale ».

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, *foglio* 152. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 marzo 1938-XVI, n. 336.

Autorizzazione di un concorso interno a posti di guardamerci tra il personale dei gradi 13°, 14° e 15° delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 53 e seguenti del titolo III, paragrafo 11°, e l'annessa tabella (allegato G) del regolamento del personale ferroviario approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e modificato con R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1494, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2630;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare una sistemazione al personale ferroviario dei gradi 13°, 14° e 15° munito di licenza di scuola media inferiore o di altro titolo di studio superiore, oppure che ha conseguito la nomina ad ufficiale nel Regio esercito, nella Regia marina e nella Regia aeronautica;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire — in deroga alle vigenti disposizioni regolamentari — un concorso interno a posti di guardamerci fra il personale dei gradi 13°, 14° e 15° munito di licenza di scuola media inferiore o di altro titolo di studio superiore, oppure che ha conseguito la nomina ad ufficiale nel Regio esercito, nella Regia marina e nella Regia aeronautica.
Con decreto del Ministro per le comunicazioni saranno emanate le norme per lo svolgimento del concorso.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento Nazionale per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 396, *foglio* 70. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 marzo 1938-XVI, n. 337.

Norme per la concessione e per la liquidazione dei contributi per i lavori di consolidamento degli edifici privati in Venezia in dipendenza di opere di escavazione dei rii e canali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuto che in forza dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1901, recante provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia devono essere approvate con Regio decreto le norme per disciplinare le modalità di concessione e di liquidazione dei contributi ai privati da parte del Comune e il rimborso da parte dello Stato al Comune dei contributi stessi;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Magistrato alle acque, presa intesa col podestà di Venezia e col Prefetto, formulerà annualmente il programma per l'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1901. Detto programma sarà approvato dal Ministero dei lavori pubblici previo parere del Comitato tecnico di magistratura.

In occasione dell'esecuzione dei lavori e durante il prosciugamento dei canali, od anche prima, il podestà, con apposite notifiche individuali, inviterà i proprietari degli edifici prospicienti i canali e rii prosciugati a presentare al Comune, entro un termine prefisso, lo stato di consistenza degli edifici stessi, redatto a cura di ciascun proprietario in contraddittorio con i rappresentanti del Genio civile e del Comune, e la descrizione sommaria dei lavori che il proprietario stesso intende, per quanto di propria competenza, eseguire.

Qualora i proprietari non adempiano nel termine prefisso all'obbligo imposto, il Comune provvede a norma dell'art. 10 del presente regolamento.

Art. 2.

Sulla base degli stati di consistenza e delle sommarie descrizioni di cui al precedente articolo e fatti gli eventuali ulteriori accertamenti in contraddittorio coi proprietari, il podestà, previo parere dell'ufficiale sanitario e del Genio civile e sentita la Commissione edilizia comunale, procederà al riconoscimento della necessità dei lavori, emettendo all'uopo apposita dichiarazione nella quale dovranno essere elencati i lavori medesimi.

Art. 3.

La dichiarazione del podestà sarà notificata al proprietario, cui si riferisce, facendogli l'invito di presentare al Comune, entro i termini prefissi, i progetti tecnici ed i preventivi di spesa riguardanti le opere da eseguirsi, nonchè una dichiarazione scritta con cui ciascun proprietario assume l'impegno di eseguire direttamente i lavori.

Qualora i proprietari non soddisfino, nei termini previsti, all'invito loro rivolto, il podestà provvede a norma dell'articolo 55 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 4.

Il Comune delibererà in merito all'accoglimento dei progetti tecnici ed economici presentati dai privati e darà parere sulla misura del sussidio assegnabile.

Le deliberazioni del Comune non sono definitive senza l'approvazione dell'autorità tutoria e del Magistrato alle acque che esaminerà le deliberazioni stesse sia nei riguardi tecnici sia in quelli finanziari.

Il decreto del Magistrato alle acque sarà trasmesso al Ministero dei lavori pubblici per le disposizioni di competenza.

Il Comune stabilirà in pari tempo, d'accordo col Magistrato alle acque, i termini di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1901.

Art. 5.

L'alta vigilanza sui lavori di cui sopra è affidata al Magistrato alle acque al quale pure spetta di dare le disposizioni necessarie d'intesa con il Comune, per il coordinamento dei lavori dei privati con quelli di espurgo o di escavazione dei canali e rii, e ciò per assicurare la tempestiva esecuzione dei primi, in modo da evitare che essi causino ritardo nell'esecuzione dei secondi ed eventuali danni all'Amministrazione dello Stato.

Qualora i privati non inizino tempestivamente i lavori o li conducano con un ritmo che, a insindacabile giudizio del Magistrato, sia ritenuto inadeguato al termine prescritto per la loro esecuzione, si provvederà a cura del Comune di Venezia ai sensi dell'art. 3 su citato.

Art. 6.

Il collaudo dei lavori dei privati sarà eseguito a norma del regolamento 25 maggio 1895, n. 350.

Alle relative operazioni potranno intervenire un rappresentante del Comune, il proprietario interessato o un suo rappresentante.

In base al collaudo approvato dal Magistrato alle acque il Comune liquiderà il sussidio ai privati entro i limiti della concessione.

Art. 7.

Sui maggiori lavori non previsti riferentisi a danni che non era stato possibile constatare all'atto della dichiarazione, il Comune farà presente al Magistrato alle acque le sue proposte sull'ammissione al sussidio e la maggiore spesa con le modalità di cui al precedente articolo, e su di esso deciderà il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 8.

Per i lavori di competenza dei privati previsti alle lettere *a*), *b*), *c*), dell'art. 2 del R. decreto-legge su citato, si osservano le medesime norme fissate nei precedenti articoli del presente regolamento in quanto applicabili.

Art. 9.

I rimborsi da parte dello Stato dei sussidi corrisposti dal Comune ai privati, avverranno a semestri posticipati, nei limiti delle disponibilità previste dal R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1901, e dal presente regolamento.

Di norma il Comune presenterà al Magistrato alle acque le richieste di rimborso nei mesi di gennaio e di luglio corredandole con i seguenti atti:

a) copia della deliberazione relativa alla concessione del sussidio al privato;

b) decreto di concessione del sussidio da parte del Magistrato alle acque e del Ministero;

c) collaudo dei lavori;

d) prova dell'avvenuto pagamento al privato del contributo da parte del Comune.

Art. 10.

Nel caso di lavori eseguiti di ufficio dal Comune per conto dei privati, il Comune stesso si sostituirà al proprietario anche nel presentare la dichiarazione ed i progetti dei lavori da eseguirsi, mentre la liquidazione ed il collaudo delle opere saranno fatti con le medesime modalità stabilite per i lavori direttamente eseguiti dai privati.

Art. 11.

In conto del fondo di L. 30.000.000 autorizzato col Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1901, è assegnata la somma non minore di L. 10.000.000 per il rimborso al Comune dei sussidi corrisposti ai privati a norma delle precedenti disposizioni e una somma non maggiore di L. 8.000.000 quale contributo dello Stato al Comune per le opere che verranno da esso eseguite per la sistemazione dell'edilizia locale per ragioni di risanamento giusta all'art. 5 del Regio decreto suindicato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 396, foglio 102. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 marzo 1938-XVI, n. 338.

Reinscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato della motonave « Adriatico ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1482, col quale la motonave « Adriatico » ha cessato, a decorrere dal 4 luglio 1937-XV, di essere inscritta nel naviglio ausiliario dello Stato;

Considerato che sopravvenute esigenze di carattere militare hanno reso necessario noleggiare nuovamente la predetta motonave a decorrere dal 21 agosto 1937-XV, reinscrivendola temporaneamente nel naviglio ausiliario dello Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La motonave « Adriatico » di stazza lorda tonnellate 1976,15, inscritta al Compartimento marittimo di Bari, di proprietà della Società anonima di navigazione « Adriatica » con sede a Venezia, noleggiata per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente reinscritta nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria « Navi da crociera », a decorrere dal 21 agosto 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 396, foglio 78. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 aprile 1938-XVI.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale combattenti delle tenute « Solforata Campobello » e « Petronella Bonarelli Altieri » (Agro Romano).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione 31 marzo 1938-XVI con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1666, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale combattenti, che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 dello stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

1) Tenuta « Solforata Campobello » della estensione di Ha. 214 sita in territorio del comune di Roma in prossimità della frazione di Pratica di Mare, inclusa nell'ex 5° Comprensorio di bonifica dell'Agro Romano, e di pertinenza della N. D. Teodolinda Altieri del fu Principe Paolo, confina con la strada di bonifica per Pratica di Mare, con la via Laurentina e con le tenute Capannone e Maggiorna.

La predetta tenuta è riportata nel vigente catasto rustico del Governatorato di Roma alla partita n. 17510/12013 in testa alla ditta: Altieri Teodolinda fu Paolo in Di Napoli Francesco, Duca di Campobello, alla mappa n. 10 mappali n. 40, 40-sub 1, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, e per la superficie complessiva di Ha. 213.88.80 con il reddito imponibile di L. 15.294,86;

2) Tenuta « Petronella Bonarelli Altieri » della estensione di circa Ha. 469, sita in territorio del comune di Roma, in prossimità della frazione di Pratica di Mare, inclusa nell'ex 5° Comprensorio di bonifica dell'Agro Romano e di pertinenza della N. D. Teodolinda Altieri del fu Principe Paolo; confina con le tenute Petronella Naro-Monte di Leva, Solforata Campobello-Maggiona e Pratica di Mare.

E' riportata nel vigente catasto rustico del Governatorato di Roma alla partita n. 17510/12013 in testa alla ditta: Altieri Teodolinda fu Paolo in Di Napoli Francesco, Duca di Campobello, alla mappa n. 28 mappali nn. 47, 47 1/2, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70 sub 1, 71, 72, 73, 74, 74 sub 1, 75, 76, 77, 77 sub 1, 93 e 94 e alla mappa n. 10 mappali n. 44, per la superficie complessiva di Ha. 468.86.10 e con la rendita imponibile di L. 26.472,86.

Complessivamente, quindi, le due tenute hanno la estensione di ettari 682.74.90 ed il reddito imponibile di L. 41.767,72;

Veduta l'istanza dell'Opera inzidetta, presentata il 8 aprile 1938-XVI e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduti il regolamento legislativo sopracitato ed il Regio decreto-legge 23 gennaio 1933-XI, n. 15;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tenute « Solforata Campobello » e « Petronella Bonarelli Altieri », sopradescritte, sono trasferite in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione delle tenute medesime da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, che dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1.000.000 (un milione) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento legislativo.

Il Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1938 - Anno XVI
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 16. — PIRRONE.

(1445)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 2
dal 16 al 31 gennaio 1938-XVI

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Arezzo	Pergine	B	—	1
Brescia	Travagliato	B	—	1
Brindisi	Carovigno	O	—	1
Id.	Francavilla Fontana	O	1	—
Id.	Torre Santa Susanna	B	1	—
Campobasso	Palata	O	—	1
Chieti	Palmoli	O	—	2
Cosenza	Rossano	B	2	—
Firenze	Fucecchio	B	—	1
Foggia	Cagnano Varano	Cap	—	1
Frosinone	Sora	B	—	1
Littoria	Itri	B	—	1
Novara	Carano	B	—	1
Parma	Polesine Parmense	B	—	1
Pescara	Penne	B	—	1
Pola	Digliano	B	—	1
Roma	Monteflavio	B	—	1
Id.	Tivoli	B	—	2
Salerno	Orria	B	—	1
Torino	Brusasco Cavagnolo	B	—	1
Id.	Torino	B	—	1
				20
	Carbonchio sintomatico.			
Belluno	Feltre	B	—	1
Id.	Livinallongo	B	—	1
Ferrara	Bondeno	B	—	1
	Afta epizootica.			
Alessandria	Acqui	B	1	—
Id.	Alessandria	B	6	1
Id.	Arquata Scrivia	B	3	1
Id.	Bergamasco	B	1	—
Id.	Borghetto di Barbera	B	1	—
Id.	Brignano Frascata	B	1	—
Id.	Garezzano	B	2	—
Id.	Casaleggio Boido	B	—	1
Id.	Casalnoceto	B	—	2
Id.	Cassano Spinola	B	1	2
Id.	Cassine	B	1	—
Id.	Cassinelle	B	1	—
Id.	Castellazzo	B	1	—
Id.	Castelnuovo Bormida	B	1	—
Id.	Castelnuovo Scrivia	B	1	—
Id	Frascaro	B	1	—
Id.	Frugarolo	B	1	—
Id.	Camolero	B	2	—
Id.	Giarole	B	5	4
Id.	Molare	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Alessandria	Montegioco	B	—	1
Id.	Novi Ligure	B	—	1
Id.	Occimiano	B	8	—
Id.	Oviglio	B	4	—
Id.	Pareto	B	—	2
Id.	Piovera	B	4	1
Id.	Pomaro	B	1	—
Id.	Pontecurone	B	1	—
Id.	Ponzano Monferrato	F	1	—
Id.	Pozzolo Formigaro	B	—	1
Id.	Pozzol Groppo	B	1	—
Id.	Ricaldone	B	—	1
Id.	Rocca Grimalda	B	3	1
Id.	Sale	B	2	—
Id.	San Giorgio Monferrato	B	—	1
Id.	Sant'Agata Fossili	B	—	1
Id.	Serravalle Scrivia	B	1	—
Id.	Sezzadio	B	1	—
Id.	Solero	B	—	2
Id.	Strevi	B	3	—
Id.	Tortona	B	5	2
Id.	Valenza	B	1	—
Ancona	Polverigi	B	—	2
Aosta	Aosta	B	28	9
Id.	Arvier	B	—	1
Id.	Azeglio	B	1	—
Id.	Castellamonte	B O	1	—
Id.	Courmayeur	B	1	2
Id.	Orio Canavese	B	6	—
Id.	Pavone Canavese	B	—	5
Id.	San Giusto Canavese	B	1	—
Id.	Strambino Romano	B	—	1
Id.	Valperga	B	1	—
Id.	Villanova Baltea	B	1	1
Asti	Asti	B	3	1
Id.	Bubbio	B	1	—
Id.	Bruno	B	1	—
Id.	Camerano Casasco	B	—	1
Id.	Castell'Alfero	B	1	—
Id.	Cessole	B	2	—
Id.	Cisterna	B	3	—
Id.	Grana	B	—	2
Id.	Incisa Scapaccino	B	1	1
Id	Maranzana	B	1	—
Id	Monale	B	1	—
Id	Moncucco Torinese	B	—	1
Id.	Mombercelli	B	—	1
Id.	Montafia	B	4	—
Id.	Montechiaro	B	1	—
Id.	Montemagno	B	—	1
Id.	Montiglio	B	—	1
Id.	Nizza Monferrato	B	2	—
Id.	Pica	B	1	—
Id.	Rocca Arazzo	B	—	1
Id.	San Damiano	B	—	5
Id.	Scurzolengo	B	1	—
Id.	Tigliole	B	—	1
Id.	Valfenera	B		1
Id.	Villanova	B	3	1
Belluno	Chies d'Alpago	B	1	—
Bergamo	Bottanuco	B	—	1
Id.	Casirate d'Adda	B	—	3
Id.	Castelrozzone	B	3	10
Id.	Centrisola	B	—	1
Id.	Cologno al Serio	B	—	2
Id.	Fara d'Adda	B	3	—
Id.	Isso	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Bergamo	Osio Sotto	B	2	—
Id.	Pontirolo Nuovo	B	1	—
Id.	Stezzano	B	1	—
Id.	Treviglio	B	3	1
Id.	Urgnano	B	5	1
Id.	Verdello	B	3	—
Bologna	Budrio	B	—	1
Brescia	Borgosatollo	B	1	1
Id.	Calcinato	B	—	1
Id.	Lograto	B	1	—
Id.	Manerba	B	—	1
Id.	Mazzano	B	—	1
Id.	Travagliato	B	—	2
Id.	Urago d'Oglio	B	—	1
Id.	Vezza d'Oglio	B	1	—
Id.	Villa Carcina	B	—	1
Cuneo	Cermenato	B	—	2
Id.	Fino Monarsco	B	—	2
Id.	Turate	B	—	1
Cremona	Dovera	B	—	1
Id.	Rivolta d'Adda	B	1	—
Cuneo	Alba	B	1	—
Id.	Bagnolo Piemontese	B	—	1
Id.	Barge	B	—	1
Id.	Bra	B	4	—
Id.	Busca	B	2	3
Id	Benevagienna	B	—	3
Id.	Canale	B	1	—
Id.	Caraglio	B	1	—
Id.	Castellino Tomaro	B	1	—
Id.	Cavallermaggiore	B	—	2
Id.	Cavallerleone	B	1	—
Id.	Centallo	B	5	2
Id.	Cervere	B	13	7
Id.	Ceva	B	1	1
Id.	Cherasco	B	2	—
Id.	Cavesana	B	—	1
Id.	Cuneo	B	28	15
Id.	Cardè	B	1	—
Id.	Demonte	B	1	2
Id.	Diana d'Alba	B	1	—
Id.	Dronero	B	3	1
Id.	Fossano	B	29	9
Id.	Frabosa Soprema	B	1	—
Id.	Genola	B	8	4
Id.	Guarene	B	1	—
Id.	Lagnasco	B	1	2
Id.	La Morra	B	—	1
Id.	Monta	B	1	—
Id.	Marene	B	5	—
Id.	Margarita	B	1	—
Id.	Monastero Vasco	B	1	—
Id.	Mondovì	B	12	3
Id.	Montalto Roero	B	1	—
Id.	Monticello	B	1	—
Id.	Murello	B	2	2
Id.	Narzole	B	1	1
Id.	Peveragno	B	2	—
Id.	Piozzo	B	1	2
Id.	Priocca	B	1	—
Id.	Piasco	B	3	1
Id.	Racconigi	B	—	1
Id.	Revello	B	—	1
Id.	Roccacigliè	B	5	—
Id.	Saluzzo	B	11	3
Id.	Salmour	B	1	1
Id.	Sambuco	B	—	1
Id.	Santa Vittoria d'Alba	B	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Cuneo	Savigliano	B	7	4
Id.	Scarnafigi	B	2	—
Id.	Trinita	B	1	—
Id.	Tarantasca	B	1	2
Id.	Venasca	B	—	1
Id.	Villafalletto	B	4	—
Id.	Villanova Mondovì	B	1	—
Id.	Villanova Solaro	B	1	—
Firenze	Sesto Fiorentino	B	—	4
Forlì	Forlì	B	—	9
Id.	Cesena	B	—	2
Genova	Arienzano	B	—	1
Id.	Campomorone	B	1	—
Id.	Ceranesi	B	5	1
Id.	Cicagna	B	2	4
Id.	Genova	B	—	19
Id.	Masone	B	1	1
Id.	Moconesi	B	—	6
Id.	Savignone	B	1	—
Id.	Sant'Olcese	B	1	—
Id.	Torsiglia	B	—	2
Id.	Uscio	B	2	—
Id.	Vobbia	B	—	1
Imperia	Dolceacqua	B	1	—
Id.	Vallecrosia	B	1	—
Littoria	Aprilia	O	1	—
Massa Carrara	Carrara	B	1	—
Milano	Abbiategrasso	B	1	—
Id.	Albiate	B	1	—
Id.	Arese	B	1	3
Id.	Basiglio	B	—	1
Id.	Canegrate	B	—	4
Id.	Carpiano	B	1	1
Id.	Cerro al Sambro	B	—	1
Id.	Cesano Boscone	B	1	—
Id.	Colturano	B	—	1
Id.	Cornaredo	B	4	2
Id.	Cusago Milanino	B	3	2
Id.	Caggiano	B	—	1
Id.	Gudo Visconti	B	1	—
Id.	Inveruno	B	—	5
Id.	Inzago	B	1	—
Id.	Lainate	B	1	2
Id.	Legnano	B	1	—
Id.	Liscate	B	2	1
Id.	Magenta	B	1	2
Id.	Marcallo	B	1	2
Id.	Melegnano	B	1	—
Id.	Melzo	B	8	—
Id.	Milano	B	6	3
Id.	Morimondo	B	1	—
Id.	Nerviano	B	—	1
Id.	Padano Pignano	B	—	1
Id.	Pero	B	3	—
Id.	Pieve Emanuele	B	1	1
Id.	Pregnana Milanese	B	2	—
Id.	Rho	B	3	4
Id.	San Donato Milanese	B	—	1
Id.	San Giuliano Milanese	B	1	—
Id.	Legrate	B	—	1
Id.	Truggio	B	3	—
Id.	Vadano al Sambro	B	1	—
Id.	Fibido San Giacomo	B	—	1
Modena	Castelfranco Emilia	B	—	2
Id.	Formigine	B	—	1
Novara	Novara	B	1	—
Id.	Bellinzago	B	2	4
Id.	Borgomanero	B	1	—

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Novara	Borgoticino	B	—	1
Id.	Cannero	B	1	—
Id.	Casalbeltrame	B	1	1
Id.	Casalino	B	1	3
Id.	Casalvolone	B	3	4
Id.	Cesara	B	—	1
Id.	Craveggia	B	—	1
Id.	Crevola d'Ossola	B	—	2
Id.	Fontaneto d'Agogna	B	—	3
Id.	Gattico	B	—	2
Id.	Granozzo	B	—	1
Id.	Gozzano	B	1	—
Id.	Gravellona Toce	B	1	1
Id.	Marano Ticino	B	1	—
Id.	Masera	B	—	1
Id.	Mergozzo	B	1	1
Id.	Mezzomerico	B	3	1
Id.	Oleggio	B	8	—
Id.	Oggebbio	B	2	—
Id.	Paruzzano	B	5	5
Id.	Quarna	B	—	1
Id.	San Pietro Mosezzo	B	—	1
Id.	Santa Maria Maggiore	B	—	8
Id.	Terdobbiate	B	1	—
Id.	Valtrona	B	1	—
Id.	Varallo Pombia	B	—	1
Padova	Galliera Veneta	B	—	1
Parma	Fidenza	B	—	3
Id.	Sorbolo	B	—	2
Pavia	Albonese	B	—	3
Id.	Arena Po	B	1	—
Id.	Broni	B	1	—
Id.	Candia	B	1	—
Id.	Castelnovetto	B	—	1
Id.	Confienza	B	1	1
Id.	Gambolò	B	1	4
Id.	Gravellona	B	1	5
Id.	Inverno	B	1	1
Id.	Langosco	B	1	—
Id.	Marzano	B	1	—
Id.	Mede	B	—	1
Id.	Mortana	B	1	—
Id.	Montebello	B	2	—
Id.	Pavia	B	2	—
Id.	Pieve Albignola	B	2	1
Id.	Pieve del Cairo	B	1	—
Id.	Sartirana	B	3	—
Id.	Travacò	B	—	1
Id.	Valle Lomellina	B	1	1
Id.	Varzi	B	1	—
Id.	Voghera	B	2	—
Id.	Zeme	B	1	2
Piacenza	Gadeo	B	3	—
Id.	Cortemaggiore	B	1	—
Id.	San Petro in Cerro	B	1	—
Ravenna	Ravenna	B	—	2
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	B	—	1
Id.	Novellara	B	—	1
Roma	Roma	B S E	7	1
Savona	Dego	B	1	2
Id.	Cengio	B	1	—
Id.	Savona	B	—	3
Sondrio	Cosio	B	2	7
Id.	Faedo	B	1	1
Id.	Grosio	B	1	3
Id.	Grosotto	B	3	7
Id.	Ponte	B	—	2

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Torino	Arignano	B	—	1
Id.	Barbania	B	—	1
Id.	Borgaro Torinese	B	—	1
Id.	Brusasco Cavagnolo	B	1	—
Id.	Carmagnola	B	6	1
Id.	Castagnole Piemonte	B	1	—
Id.	Cavour	B	21	11
Id.	Chieri	B	1	1
Id.	Chiamonte	B	—	7
Id.	Coazze	B	3	—
Id.	Cumiana	B	2	—
Id.	Esille	B	—	1
Id.	Frossasco	B	1	—
Id.	Passino	B	7	—
Id.	Giaveno	B	1	—
Id.	Lauriano	B	5	3
Id.	Lemie	B	2	—
Id.	Moncalieri	B	2	1
Id.	Montanaro	B	1	1
Id.	Orbassano	B	—	1
Id.	Pavarolo	B	1	—
Id.	Piossasco	B	4	1
Id.	Poirino	B	5	—
Id.	Rivoli	B	1	—
Id.	San Gillio Torinese	B	—	1
Id.	San Sebastiano Po	B	1	—
Id.	Sant'Antonino di Susa	B	1	—
Id.	Santena	B	2	—
Id.	Settimo Torinese	B	1	—
Id.	Susa	B	—	1
Id.	Torino	B	7	1
Id.	Vaies	B	1	—
Id.	Venaria Reale	B	—	1
Id.	Verna Savoia	B	1	—
Id.	Villafranca Sabauda	B	10	—
Varese	Angera	B	—	5
Id.	Basozzo	B	—	1
Id.	Busto Arsizio	B	—	3
Id.	Casale Sitta	B	—	2
Id.	Gallarate	B	—	2
Id.	Gavirate	B	—	1
Id.	Gorla Minore	B	—	1
Id.	Porto Ceresio	B	—	1
Id.	Sesto Calende	B	—	2
Id.	Varese	B	—	2
Id.	Vergiate	B	—	1
Id.	Taino	B	—	2
Vercelli	Cerrione	B	1	1
Id.	Gaglianico	B	3	2
Id.	Occhieppo Inferiore	B	—	3
Id.	Ponderano	B	3	4
Id.	Ronsecco	B	—	1
Id.	Torazzo	B	5	7
Id.	Trino	B	6	1
			579	448

Malrossino dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ascoli Piceno	Carassai	S	—	1
Id.	Monsanpolo del Tronto	S	—	1
Chieti	Torrebruna	S	1	—
Forlì	Forlì	S	2	—
Parma	Noceto	S	—	1
Id.	Traversetolo	S	—	1
Udine	Fagagna	S	—	1
			3	5

Peste e setticemia dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Arezzo	Arezzo	S	16	—
Id.	Castiglione Fibocchi	S	1	—
Ascoli Piceno	Petritoli	S	—	2
Id.	Torre San Patrizio	S	—	1
Brescia	Lonato	S	—	1
Campobasso	Torella	S	—	1
Cremona	Cremosano	S	1	—
Id.	Soresina	S	—	1
Firenze	Palazzuolo	S	4	5
Foggia	San Paolo di Civitate	S	—	1
Forlì	Forlimpopoli	S	—	1
Imperia	Chiusavecchia	S	1	—
Messina	Novara Sicilia	S	2	—
Padova	Camposampiero	S	—	1
Id.	Cittadella	S	1	—
Id.	Gazzo Padovano	S	1	—
Id.	Loreggia	S	—	1
Id.	Terrassa Padovana	S	—	2
Pistoia	Montale	S	1	—
Id.	Pistoia	S	—	1
Rieti	Castelnuovo di Fassa	S	3	—
Roma	Roccapriora	S	1	—
Id.	Roma	S	1	—
Sassari	Villanova	S	—	6
Teramo	Teramo	S	1	—
Trento	Cles	S	—	1
Id.	Arco	S	—	1
Id.	Ferrapolo	S	—	1
Treviso	Vazzola	S	—	1
Id.	Valdobbiadene	S	—	1
Venezia	San Stino di Livenza	S	1	—
Bolzano	Appiano	S	—	2
Id.	Id.	S	—	3
Id.	Merano	S	2	—
			37	34

Morva.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Napoli	Sorrento	E	—	1
			—	1

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Agrigento	Agrigento	E	1	—
Id.	Raffadali	E	1	—
Id.	Sciacca	E	1	—
Benevento	San Salvatore Telesino	E	—	1
Caltanissetta	Vallelunga	E	1	—
Id.	Mussomeli	E	1	—
Catania	Mascali	E	1	—
Id.	Mascalucia	E	1	—
Id.	Paternò	E	1	—
Chieti	Guardiagrele	E	3	2
Id.	Pennapiedimonte	E	—	1
Id.	Pretoro	E	17	—
Id.	Rapino	E	4	—
Imperia	Imperia	E	1	—
Id.	San Remo	E	1	—
Littoria	Minturno	E	2	—
Id.	Gaeta	E	1	—
Id.	Spigno Saturnia	E	1	—
Id.	Terracina	E	1	—
Messina	Furci Siculo	E	2	—
Id.	Messina	E	—	3
Id.	Sant'Agata di Militello	E	—	1
Id.	San Fratello	E	1	—

Segue; *Farcino criptococcico.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Napoli	Agerola	E	2	—
Id.	Afragola	E	2	—
Id.	Albanova	E	7	—
Id.	Arzano	E	3	1
Id.	Atella	E	—	1
Id.	Aversa	E	4	—
Id.	Caserta	E	1	—
Id.	Casoria	E	4	—
Id.	Castellammare di Stabia	E	1	—
Id.	Fertilia	E	2	—
Id.	Frignano	E	2	1
Id.	Marcianise	E	11	—
Id.	Napoli	E	31	—
Id.	Nola	E	1	1
Id.	Pimonte	E	1	—
Id.	Parete	E	2	—
Id.	Pignataro Maggiore	E	1	—
Id.	Pomigliano	E	4	—
Id.	Santa Anastasia	E	—	1
Id.	Torre Annunziata	E	6	—
Id.	Torre del Greco	E	—	2
Id.	Trentola	E	6	—
Id.	Villa Literno	E	3	—
Palermo	Bagheria	E	1	—
Id.	Belmonte	E	3	—
Id.	Carini	E	12	2
Id.	Cinisi	E	2	—
Id.	Palermo	E	1	—
Id.	Partinico	E	—	2
Id.	Termini Imerese	E	—	3
Id.	Terrasini	E	2	—
Roma	Roma	E	—	2
Salerno	Amalfi	E	1	—
Id.	Angri	E	1	—
Id.	Eboli	E	1	—
Id.	Minori	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	1	—
Id.	Pontecagnano	E	1	—
Id.	San Valentino Torio	E	1	—
Id.	Serre	E	1	2
Id.	Tramonti	E	1	—
Id.	Vietri sul Mare	E	1	1
Trapani	Alcamo	E	4	3
Id.	Calatafimi	E	7	—
Id.	Castellammare del Golfo	E	3	—
Id.	Salaparuta	E	2	—
Id.	Salemi	E	3	—
			184	30

Rabbia.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Can	—	1
Id.	Jesi	Can	—	1
Id.	Montemarciano	Can	—	1
Napoli	Castellammare di Stabia	Can	—	1
Id.	Cervino	Can	—	1
Id.	Cimitile	Can	—	1
Id.	Napoli	Can	—	3
Pesaro Urbino	Cartoceto	Can	—	1
Roma	Roma	Can	—	1
Salerno	Campagna	Can	—	1
Id.	Eboli	Can	—	1
Udine	Roveredo in Piano	Can	—	1
			—	14

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Rogna.			
Alessandria	Serravalle Scrivia	E	—	1
Arezzo	Stia	O	1	—
Bari	Bisceglie	E	—	1
Brindisi	Torre Santa Susanna	O	—	1
Firenze	Montesperelli	O	2	—
Frosinone	Isola Liri	O	—	1
Imperia	San Remo	E	1	—
Ravenna	Cervia	O	—	1
Rieti	Rieti	O	1	—
Roma	Roma	O	1	—
			6	5
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Agrigento	Licata	O	1	—
Id.	Agrigento	O	1	—
Caltanissetta	Mazzarino	O	1	—
Enna	Centuripe	O	1	—
Id.	Enna	O	1	—
Id.	Piazza Armerina	O	4	—
Id.	Pietraperzia	O	1	—
Roma	Roma	O	1	—
Salerno	Centola	O	1	—
Trapani	Marsala	O	—	1
Trento	Ziano	O	2	—
			14	1
	Aborto epizootico.			
Alessandria	Alessandria	B	2	—
Id.	Murisengo	B	—	1
Ancona	Senigallia	B	—	4
Bergamo	Bergamo	B	1	—
Bologna	Zola Predosa	B	1	—
Id.	Crespellano	B	1	—
Id.	Ozzano Emilia	B	3	—
Bologna	Persiceto	B	3	—
Id.	Baricella	B	1	—
Id.	Baricella	B	—	1
Id.	Budrio	B	—	1
Id.	San Lazzaro di Savena	B	1	—
Cremona	Bonemesse	B	2	—
Id.	Cremona	B	2	—
Id.	Persico Dosimo	B	3	—
Gorizia	Chiapovano	B	—	1
Id.	Farra d'Isonzo	B	—	1
Id.	Gradisca d'Isonzo	B	1	—
Id.	Plezzo	B	1	—
Modena	Bomporto	B	—	1
Id.	Finale Emilia	B	—	2
Id.	San Prospero	B	—	1
Id.	Savignano	B	—	5
Novara	Novara	B	12	14

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Aborto epizootico.			
Novara	Garbagna	B	1	—
Id.	Granozzo	B	1	—
Id.	Sozzago	B	1	—
Id.	Trecate	B	2	—
Padova	Casale di Scodosia	B	—	1
Parma	Montechiarugolo	B	1	—
Id.	Noceto	B	1	4
Id.	Sala Baganza	B	1	—
Id.	San Secondo Parmense	B	—	1
Pesaro Urbino	Colbordolo	B	—	2
Ravenna	Ravenna	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Bibbiano	B	1	—
Id.	Reggio nell'Emilia	B	1	1
Id.	Castellarano	B	—	2
Roma	Cerveteri	B	—	1
Id.	Roma	B	11	1
Rovigo	Porto Viro	B	2	—
Salerno	Eboli	B	1	—
Siena	Radicondoli	B	—	2
Trento	Luserna	B	—	1
Treviso	Conegliano	B	—	1
Id.	Cornuda	B	—	4
Id.	Oderzo	B	1	—
Id.	Ponte di Piave	B	—	1
Udine	Colloredo di Montalbano	B	1	—
Id.	Morsano di Tagliamento	B	1	—
Id.	Sesto Reghena	B	2	—
Venezia	Annone Veneto	B	4	—
Id.	Caorle	B	2	—
Id.	Cavarzere	B	2	—
Id.	Chioggia	B	1	—
Id.	Cona	B	4	1
Id.	Grisolera	B	3	—
Id.	Marcon	B	1	—
Id.	Torre di Mosto	B	3	—
Bolzano	Appiano	B	1	—
Vicenza	Torri di Quartesolo	B	—	1
			85	56
	Tubercolosi bovina.			
Ascoli Piceno	Fermo	B	1	—
Bari	Altamura	B	1	2
Id.	Casamassima	B	1	—
Id.	Giovinazzo	B	—	1
Id.	Ruvo di Puglia	B	1	—
Id.	Terlizzi	B	2	—
Foggia	Cerignola	B	—	1
Modena	Castelvetro	B	—	1
Id.	Finale Emilia	B	—	1
Id.	San Cesario	B	—	1
Siena	Radda in Chianti	B	—	1
			[illegible]	[illegible]

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Diarrea dei vitelli.			
Ancona	Fabriano	B	—	2
Salerno	Oliveto Citra	B	1	—
Teramo	Teramo	B	—	1
			1	3
	Difterite aviaria.			
Roma	Civitavecchia	P	2	—
Id.	Roccapriora	P	1	—
Teramo	Teramo	P	—	1
			3	1
	Colera dei polli.			
Agrigento	Cattolica Eraclea	P	2	—
Foggia	Castelnuovo Monterotaro	P	—	3
Imperia	San Remo	P	3	—
Padova	Mestrino	P	1	—
Rieti	Leonessa	P	1	—
Treviso	Colle Umberto	P	—	1
Id.	Godega Sant'Urbano	P	—	1
Id.	Gorgo al Monticano	P	—	1
Id.	Ponte di Piave	P	—	1
Id.	San Fior	P	—	1
Udine	Campolongo Torre	P	—	1
Id.	Fagagna	P	1	—
Venezia	Mira	P	—	1
Id.	Mirano	P	—	2
			8	12

RIEPILOGO

dal 16 al 31 gennaio 1938-XVI, n. 2.

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	17	21	24
2	Carbonchio sintomatico	2	3	3
3	Afta epizootica	32	344	1027
4	Malrossino dei suini	5	7	8
5	Peste e setticemia dei suini	20	33	71
6	Morva	1	1	1
7	Farcino criptococcico	13	70	214
8	Rabbia	6	12	14
9	Rogna	10	10	11
10	Agalassia contagiosa delle pecore e capre	7	11	15
11	Aborto epizootico	24	61	141
12	Tubercolosi bovina	6	11	14
13	Diarrea dei vitelli	3	3	4
14	Difterite aviaria	2	3	4
15	Colera dei polli	8	14	20
16	Influenza del cavallo	—	—	—

P, bovina; Bf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina: S, suina; E, equina; P, Pollame; Can, canina; Fl, felina. — I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(1034)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ottantaseiesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in applicazione del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 9 febbraio 1938, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1938, registro 6 Corporazioni, foglio 229, con il quale alla Bauxiti Istriane Soc. a. g. l., con sede a Trieste, è concessa, per la durata di anni dieci, la facoltà di coltivare i giacimenti di bauxite, siti in località denominata « Tevere », in territorio del comune di Cherso, provincia di Pola.

Decreto Ministeriale 1938, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1938, registro 6 Corporazioni, foglio 224, con il quale la concessione della miniera di caolino, denominata « Torniella », accordata, in perpetuo, ai conti Bulgarini d'Elci, con decreto Ministeriale 2 ottobre 1933-XI, è trasferita e intestata alla Società Anonima Caolino d'Italia, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 18 marzo 1938, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1938, registro 6 Corporazioni, foglio 228, con il quale è accettata la rinuncia del sig. Schiavi Diego alla concessione perpetua della miniera di carbon fossile, denominata « Alpe Corona », sita in territorio del comune di Pontebba, provincia di Udine.

Decreto Ministeriale 18 marzo 1938, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1938, registro 6 Corporazioni, foglio 225, con il quale la concessione della miniera di lignite xiloide, denominata « Cerretoli Macchioni », sita in territorio del comune di Castiglione Garfagnana, provincia di Lucca, accordata, per la durata di anni trenta all'avv. Enrico del Buono, è trasferita e intestata alla Società Anonima Estrazioni Ligniti (E.L.S.A.), con sede in Lucca.

Decreto Ministeriale 18 marzo 1938, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1938, registro 6 Corporazioni, foglio 227, con il quale la concessione della miniera di ferro denominata « Unione », sita in territorio dei comuni di Capo di Ponte e Ono S. Pietro, provincia di Brescia, confermata in perpetuo ai concessionari rappresentati dal signor Francesco Zitti con decreto Ministeriale 17 maggio 1933, è trasferita e intestata alla Società Italiana Ernesto Breda, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 18 marzo 1938, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1938, registro 6 Corporazioni, foglio 235, con il quale la concessione perpetua della miniera di rame e piombo denominata « Viarago », sita in territorio del comune di Pergine, provincia di Trento, della quale è titolare il sig. Lauro Rosazza, è trasferita e intestata alla Società Anonima Atesina per Esplorazioni Minerarie, con sede in Trento.

Decreto Ministeriale 18 marzo 1938, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1938, registro 6 Corporazioni, foglio 237, con il quale la concessione temporanea della miniera di barite e solfuri misti, denominata « Lombardo », sita in territorio del comune di Torrebelvicino, provincia di Vicenza, della quale è titolare il signor Charles W. Wright, è trasferita e intestata alla Società Anonima Atesina per Esplorazioni Minerarie.

Decreto Ministeriale 18 marzo 1938, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1938, registro 6 Corporazioni, foglio 236, con il quale la concessione perpetua della miniera di piombo e zinco denominata « Castello », sita in territorio del comune di Torrebelvicino, provincia di Vicenza, della quale è titolare il sig. Charles W. Wright, è trasferita e intestata alla Società Anonima Atesina per Esplorazioni Minerarie.

Decreto Ministeriale 18 marzo 1938, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1938, registro 6 Corporazioni, foglio 238, con il quale la quota di compartecipazione spettante ai signori Trayna Girolamo e Coffari Giovannina sulla miniera di salgemma « Coffari » del territorio di Cammarata, provincia di Agrigento, è trasferita al barone Coffari Girolamo.

(1437)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 20.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	735361	140 —	Arlenghi *Pierina* di Pietro, moglie di Calvi Pietro, dom. a S. Giorgio Lomellina (Pavia).	Arlenghi *Maria-Pierina* di Pietro, moglie di Calvi Pietro, dom. a S. Giorgio Lomellina (Pavia).
Pr. Red. 3,50 %	341907	497 —	Furnari *Margherita* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Anna *Genevie-ne* Dundon di Giovanni, vedova di Furnari Antonio, dom. a Chicago (U.S.A.).	Furnari *Maria-Rita* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Anna *Genevie-ve* Dundon, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	2019	350 —	Allamprese *Attilio* di Francesco, dom. a Napoli.	Allamprese *Olimpio-Attilio* di Francesco, domiciliato a Napoli.
Id.	4495	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	5556	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Obbl. Venezie 3,50%	1136 2061 2922	Cap. 1300 — » 500 — » 3000 —	*De Reya* Vittoria di Francesco, nubile, dom. in Udine con ipoteca per cauzione della titolare quale contabile postelegrafica.	*Boschin* Vittoria di Francesco, moglie di De Reya Giovanni, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	685560	70 —	Ottaviano *Michele Enrico* fu *Antonio*, dom. in Avellino.	Ottaviano *Michele-Antonio-Eusebio-Errico* fu *Modestino*, dom. in Avellino.
Rendita 5 %	108321	1800 —	Grifi Bianca fu *Terenzio*, moglie di Honorati Nicola, dom. a Roma, dotale.	Grifi Bianca fu *Luigi-Terenzio*, moglie di Honorato Nicola, ecc.
Cons. 3,50 %	732451	2002 —	Magnino Luigi fu Bernardo, dom. in Cuorgnè (Torino), vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Carbonatto *Adelaide* fu Francesco, ved. in prime nozze di Savio Antonio, vedova in seconde nozze di Magnino Giuseppe, dom. a Milano.	Come contro, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Carbonatto *Maria-Adelaide* fu Francesco, ved. in prime nozze, ecc. come contro.
Id.	639995	2502, 50	Nicoletti Antonino Gaspare e *Maria-Grazia*, nubile fu Pietro, dom. in Pietraperzia (Caltanissetta), quali eredi indivisi di Nicoletti Salvatore fu Gaspare, vincolato d'usufrutto.	Nicoletti Antonino Gaspare e *Grazia*, nubile fu Pietro, ecc. come contro.
Pr. Red. 3,50 %	274837	1085 —	Riagno *Maddalena* fu *Vincenzo*, moglie di Olivier Michele, dom. a Marsiglia, con usufrutto vitalizio a Massa Antonietta fu Andrea ved. Riagno *Vincenzo*, dom. a Torria Chiusanico (Imperia).	Riagno *Maria-Maddalena* fu *Francesco detto Vincenzo*, moglie, ecc. come contro, con usufrutto vitalizio a Massa Antonietta fu Andrea ved. Riagno *Francesco detto Vincenzo*, ecc. come contro.
Id.	260412	80, 50	Dato Giuseppe-Antonio fu Francesco, dom. in Cianciana (Agrigento), con usufrutto a Castellano *Filippa* fu Giuseppe, vedova Dato.	Come contro con usufrutto a Castellano *Maria-Filippa* fu Giuseppe ved. Dato.
Id.	260415	80, 50	Dato Carmela fu Francesco, dom. in Cianciana (Agrigento), con usufrutto come sopra.	Come contro con usufrutto come sopra.
Rendita 5 %	134197	260 —	Gervasio Teresa fu Ettore, moglie di Spinnler Edoardo, dom. ad Asti, con vincolo d'usufrutto vitalizio a favore di *Massoni* Maria fu Bernardo, ved. Gervasio, dom. ad Asti.	Come contro, con vincolo d'usufrutto vitalizio a favore di *Mazzone* Maria fu Bernardo ved. Gervasio, dom. ad Asti.
Id.	139961	260 —	Fanchini Giuseppina fu Bonifacio, ved. Coppa Serafino, dom. a Omegna (Novara), con vincolo di usufrutto vitalizio a favore di *Massoni* Maria fu Bernardo, ved. Gervasio, dom. ad Asti.	Come contro con usufrutto come sopra.
Id.	123862	135 —	*Tesio* Teresa fu *Giuseppe detto Tommaso*, nubile, dom. a Trofarello (Torino), con usufrutto a Tesio Lucia fu Antonio vedova di Grosso *Giuseppe detto Tommaso*, dom. a Trofarello.	*Grosso* Teresa fu *Tommaso*, *moglie di Bausano Antonio* dom. a Trofarello (Torino), con usufrutto a Tesio Lucia fu Antonio, vedova di Grosso *Tommaso*, dom. a Trofarello.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Pr. Red. 3,50 %	53379	402, 50	Caggiano Vittoria fu Emanuele moglie di Campanella Giuseppe dom. a Napoli, con usufrutto a Bosco Lucarelli *Anna* vedova di Caggiano Emanuele dom. a Napoli.	Come contro, con usufrutto a Bosco Lucarelli *Anna-Maria* fu Celestino vedova di Caggiano Emanuele dom. a Napoli.
Cons. 5 %	38494	171, 50	De Negri Agostino, Luigia, vulgo Alisa, Maria, Felicina, Elena e Marianna fu Giovanni, con usufrutto vitalizio a favore di De Negri *Felicina* fu Agostino, nubile dom. in Genova.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di De Negri *Bartolomea-Felice* fu Agostino, ecc.
Id.	38495	108, 50	Come sopra con usufrutto vitalizio a favore di De Negri *Felicina* e Marianna fu Agostino dom. in Genova, congiuntamente e cumulativamente.	Come sopra con usufrutto vitalizio a favore di De Negri *Bartolomea-Felice* ecc., come contro.
Rendita 5 %	136584	55 —	Criscuolo Vincenzina *di Giovanni minore sotto la p. p. del padre dom. in Salerno.*	Criscuolo Vincenzina *fu Vincenzo minore sotto la tutela di Criscuolo Giovanni.*
Pr. Red. 3,50 %	298542	105 —	Noziglia Giuseppe, Pietro, Teresa, Arrigo e Catterina fu Luigi-Vittorio minori sotto la patria potestà della madre Lerici *Maddalena* di Antonio ved. Noziglia Luigi Vittorio, dom. a Rapallo.	Noziglia Giuseppe, Pietro, Teresa, Arrigo e Catterina fu Luigi-Vittorio, minori sotto la patria potestà della madre Lerici *Maria* di Antonio ved. Noziglia Luigi Vittorio dom. a Rapallo.
Id.	95806	14 —	*Di Blanca* Antonio di Pasquale, dom. a Capizzi (Messina).	*Vranca* Antonio Giuseppe di Pasquale, dom. a Capizzi (Messina).
Id.	155875	532 —	*Appella* Vincenzo fu Maurizio, dom. a Castronuovo S. Andrea (Potenza).	*Appello* Vincenzo ecc., come contro.
Buoni Tesoro 5 %	45 Serie 1ª (1940)	Cap. 40.000 —	Dondi *Dall'Orologio Matilde* fu Michele, moglie di Annibale di Thiene fu Antonio, con vincolo dotale.	Dondi *Orologio Maria-Matilde* fu Michele, ecc., come contro.
Id. 4 %	45 Serie A (1943)	Cap. 1000 —	Dondi *Dall'Orologio Matilde* fu Michele, moglie di Di Thiene Annibale fu Antonio, con vincolo dotale.	Dondi *Orologio Maria-Matilde* fu Michele, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 14 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1070)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 86

del 15 aprile 1938-XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,90
Francia (Franco)	59,85
Svizzera (Franco)	437,15
Argentina (Peso carta)	4,86
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,25
Danimarca (Corona)	4,23
Norvegia (Corona)	4,761
Olanda (Fiorino)	10,56
Polonia (Zloty)	358,50
Portogallo (Scudo)	0,8613
Svezia (Corona)	4,8825
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2274
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	74,175
Id. 3,50% (1902)	71,223
Id. 3,00% Lordo	51,225
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,30
Id. Id. 5 % (1936)	93,85
Rendita 5% (1935)	93,975
Obbligazioni Venezie 3,50%	89,40
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,925
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,90
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,625
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,275
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,60

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castello di Serravalle (Bologna).

Nella seduta tenuta il 7 aprile 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castello di Serravalle (Bologna) l'avv. Enrico Ghezzi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

(1452)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Crespellano e Pragatto, con sede in Crespellano (Bologna).

Nella seduta tenuta il 7 aprile 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Crespellano e Pragatto, con sede in Crespellano (Bologna), l'avv. Enrico Ghezzi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

(1451)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso a 44 posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale n. 1296-203 in data 7 febbraio 1938 - Anno XVI, registrato alla Corte dei conti il 23 stesso mese, Bil. comunicazioni, registro n. 4, Ispettorato F.T.A., pag. n. 365, con il quale è stato fissato il diario delle prove scritte d'esame del concorso a 44 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, bandito con decreto Ministeriale n. 13784-203 del 29 novembre 1937-XVI;

Ritenuta la necessità di rinviare l'effettuazione delle prove scritte di esame del concorso suindicato;

Decreta:

Le prove scritte di esame per il concorso a 44 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, bandito con il citato decreto Ministeriale n. 13784-203 del 29 novembre 1937-XVI avranno luogo, in Roma, nei giorni 14 e 15 maggio 1938 - Anno XVI, anzichè nei giorni 22 e 23 aprile 1938-XVI.

Roma, addì 8 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI.

(1472)

Diario delle prove scritte del concorso a 16 posti di vice segretario amministrativo nel ruolo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale n. 1235-203 in data 7 febbraio 1938 - Anno XVI, registrato alla Corte dei conti il 25 stesso mese, Bil. comunicazioni, registro n. 4, Ispettorato F.T.A., pag. n. 366, con il quale è stato fissato il diario delle prove scritte d'esame del concorso a 16 posti di vice segretario amministrativo in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, bandito con decreto Ministeriale n. 13785-203 del 29 novembre 1937-XVI;

Ritenuta la necessità di rinviare l'effettuazione delle prove scritte di esame del concorso suindicato;

Decreta:

Le prove scritte d'esame per il concorso a 16 posti di vice segretario amministrativo in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, bandito con il citato decreto Ministeriale n. 13785-203 del 29 novembre 1937-XVI, avranno luogo, in Roma, nei giorni 24, 25, 26 e 27 maggio 1938-XVI anzichè nei giorni 25, 26, 27 e 28 aprile 1938-XVI.

Roma, addì 8 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI.

(1473)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a 18 posti di sottotenente in S.P.E. nel Corpo di commissariato aeronautico.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1937-XV con il quale è stato bandito un concorso a 18 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione;

Visto il decreto Ministeriale 7 gennaio 1938-XVI, relativo alla nomina della Commissione esaminatrice per il concorso suddetto;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei candidati classificati idonei nel concorso bandito per 18 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione:

Mantignani Enrico
Gazzillo Giovanni
Lucidi Alberto
Pulli Antonio
Aroldi Arturo
Fedeli Giuseppe
De Cindio Flaminio
Bordoni Alessandro
Melone Vincenzo
Mari Fernando
Spertini Giuseppe
Ciccarelli Vittorio
Caccamo Arcangelo
Antonuccio Giuseppe
Toscano Alberto
Accettura Nicola
Biasi Ciro Pasquale
Caputo Alessandro
Dentone Silvano
Giaccone Carlo
Sebastiani Virgilio
Romita Ernesto
Lucatelli Enzo
Busnengo Carlo
Cesaria Francesco
Accettura Giuseppe
Cannizzaro Arcangelo
Fina Sante
D'Errico Salvatore
Galleni Pompeo
Pasquali Mario
Spaldi Alberto
Damizi Giulio
Fontana Antonio
Buono Guglielmo
Notari Renato
Giannini Giovanni
Mazzini Gastone

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 febbraio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: VALLE.

(1471)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.